




Il ruolo degli Stati di approdo nella lotta alla pesca illegale (INN)
e in materia di applicazione della Convenzione ILO C 188
sul lavoro della pesca

The Role of Port States in Combating IUU Fishing
and its Relation to the Application of the ILO
Work in Fishing Convention 2007 (C188)



MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI



Uilapesca-Cres

**Il ruolo degli Stati di approdo nella lotta alla
pesca illegale (INN) e in materia di applicazione
della Convenzione ILO C 188 sul lavoro della pesca**

**The Role of Port States in Combating IUU Fishing
and its Relation to the Application of the ILO Work
in Fishing Convention 2007 (C188)**

Rapporto a cura di

Seyed Hossein MARASHI & Fabrizio DE PASCALE

Ricerca realizzata dalla Uilapesca e dal Cres con il contributo
della Direzione Generale Pesca
del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (Mipaaf)

Report funded by the Directorate General for Fishery
of the Italian Ministry for Agricultural, Food and Forestry Resources

dicembre 2014
december 2014

Indice

Introduzione	5
Pesca illegale INN e diritto internazionale del lavoro	
Il ruolo degli stati di approdo	
Il ruolo degli stati di approdo nel diritto internazionale della pesca prima del 2009	7
La Convenzione Onu sul diritto del mare (Unclos), 1982	
Convenzione Onu sugli “straddling stocks”, 1995	
L’accordo Fao di conformità, 1993	
Codice di Condotta FAO per la pesca responsabile, 1995	
Il Piano d’azione FAO contro la pesca INN, 2001	
La lotta alla pesca illegale (INN)	17
La dimensione sociale “ignorata” della pesca	
Pesca INN eseguita da bande internazionali di criminali (pesca pirata)	
Pesca INN eseguita da flotte pescherecce industriali	
Pesca INN eseguita da flotte pescherecce su piccola scala e artigianali	
Le norme internazionali applicabili	
Il legame tra pesca illegale e lavoro decente	
Il concetto di misura di competenza dello Stato di approdo (MREP)	27
Cornice giuridica nazionale relativa ai MREP	
Il diritto internazionale e la sua evoluzione	
L’accordo FAO sulle misure dello Stato di approdo (MREP), 2009	31
Nuovi poteri dello stato di approdo	
Richiesta d’ingresso in porto	
Rifiuto d’ingresso in porto	

Il sistema delle ispezioni
Scambio di informazioni
Risoluzione delle controversie
Monitoraggio sull'applicazione dell'accordo

**Il caso delle “black list” delle navi dedite alla
pesca INN** 37

**La convenzione ILO C 188/2007 sul lavoro nella
pesca** 39

Introduzione
I contenuti della Convenzione ILO C 188
Il ruolo degli stati di approdo
Sviluppi recenti sulla C 188

Doveri degli stati di approdo nelle Convenzioni ILO 45

La Convenzione ILO sul Lavoro Marittimo, 2006
Il lavoro decente
Il potere ispettivo in materia di lavoro
La Convenzione sul Lavoro nella Pesca dell'ILO, 2007 (C188)
Il potere ispettivo dello stato di approdo in materia di lavoro
Il lavoro decente nella pesca sostenibile
Ratificare la Convenzione C 188

Conclusione: gli scenari futuri 53

English Version	55
Introduction	57
Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, 2009	61
The Role of Port States in Combating IUU Fishing and its Relation to the Application of the ILO Work in Fishing Convention 2007 (C188)	67
IUU fishing by international criminal gangs (pirate fishing)	
IUU fishing by industrial fishing fleet	
IUU fishing by small scale and artisanal fisheries	
Relationship between Port State Agreement and international law and other international instruments	
Port States duties under the provisions of ILO Maritime Labour Convention, 2006 and Work in Fishing Convention, 2007 (C188)	75
Maritime Labour Convention (MLC), 2006 and Work in Fishing Convention, 2007 (C188)	83
Bibliografia	89
Allegato 1 - Accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata	91

INTRODUZIONE

Pesca illegale INN e diritto internazionale del lavoro

Nel dicembre 2012 la Uilapesca e il Cres hanno presentato una ricerca dal titolo “Pesca illegale INN e diritto internazionale del lavoro”, nella quale si sosteneva come tra questi due temi esistesse un forte legame: la pesca illegale, infatti, è sempre più frequentemente associata a reati di maggiore gravità, quali il lavoro forzato ed il traffico di esseri umani, e viene esercitata da imbarcazioni a bordo delle quali non vengono minimamente rispettati i diritti del lavoro. Per questo motivo, nel documento si proponeva di estendere il concetto di pesca INN, acronimo di illegale, non dichiarata e non regolamentata, alla violazione, oltre che delle norme di conservazione delle risorse e di protezione delle zone di pesca, anche delle norme internazionali in materia di tutela dei diritti del lavoro.

Se prima dell’adozione della Convenzione ILO C 188, nel 2007, non esisteva uno standard internazionale di diritti minimi applicabili ai lavoratori della pesca, dopo tale data, sebbene la Convenzione non sia ancora entrata in vigore, questo standard esiste e può essere utilizzato come punto di riferimento per la comunità internazionale, per gli stati e per le organizzazioni regionali.

La convinzione espressa nella ricerca è che solo affrontando il tema del lavoro illegale a bordo delle imbarcazioni, si potrà appropiarsi con successo il problema della pesca illegale, fino ad affermare che finché le misure dell’Organizzazione Internazionale del lavoro (ILO) non saranno attuate dagli Stati, la pesca INN continuerà a danneggiare gli stock ittici e l’ambiente, gli operatori e le loro comunità.

Il ruolo degli Stati di approdo

Con questa nuova ricerca viene analizzato il ruolo che possono svolgere gli Stati di approdo, sia in materia di lotta alla pesca

illegale che di rispetto delle norme internazionali sul lavoro, alla luce dei recenti sviluppi internazionali.

Fino a un decennio fa, il ruolo degli Stati di approdo era pressoché assente in materia di pesca e di diritto internazionale del lavoro, ad eccezione delle competenze e delle attribuzioni che ad essi venivano riconosciute nell'ambito della protezione dell'ambiente marino dall'inquinamento.

Nel corso degli ultimi anni, però, questa situazione è profondamente mutata, tanto sul fronte del diritto della pesca quanto su quello del diritto del lavoro. Nel 2006 e 2007 sono state sottoscritte, nell'ambito dell'ILO, due importanti convenzioni che si propongono di promuovere il "lavoro decente" nel settore della marina mercantile (Convenzione MLC 2006) e della pesca (ILO C 188, 2007), mentre, nel 2009, la FAO ha approvato l'accordo sulle misure dello Stato di approdo (MREP) nella lotta contro la pesca INN.

Tutti questi accordi attribuiscono nuove funzioni e poteri agli Stati di approdo in materia di controllo sulle navi straniere, prima impossibili in base al diritto internazionale. In particolare, riguardo alla pesca INN, tale attribuzione è la diretta conseguenza della incapacità o della mancanza di volontà da parte degli Stati di bandiera di garantire il rispetto, da parte dei pescherecci nazionali, delle norme internazionali o nazionali in materia di conservazione delle risorse.

IL RUOLO DEGLI STATI DI APPRODO NEL DIRITTO INTERNAZIONALE PRE-2009

Fino ai primi anni '2000, l'azione internazionale contro la pesca INN si concentrava sull'azione degli Stati di bandiera, che dovevano esercitare il controllo sulle navi battenti la loro bandiera, soprattutto quando queste operavano in alto mare.

Le principali convenzioni internazionali in materia di pesca che riflettono questo approccio sono:

- la Convenzione Onu sul diritto del mare (Unclos), 10 dicembre 1982;
- l'accordo per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione Onu sul diritto del mare del 10 dicembre 1982 relative alla conservazione e alla gestione degli stock di pesci i cui spostamenti avvengono sia all'interno sia al di là delle zone economiche esclusive e degli stock di pesci grandi migratori ("Straddling stock agreement") 4 dicembre 1995;
- l'accordo volto a promuovere il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte delle navi da pesca in alto mare ("accordo di conformità") 24 novembre 1993.

Nell'ambito di queste tre convenzioni (che sono vincolanti) il ruolo giocato dallo Stato di approdo era assolutamente secondario. Successivamente, altri riferimenti a tale ruolo sono stati inseriti nel codice di condotta Fao per la pesca responsabile (1995) e nel piano d'azione Fao contro la pesca illegale (2001), ma la natura volontaria di questi due atti ha fortemente limitato l'efficacia delle possibili misure da mettere in atto.

La Convenzione Onu sul diritto del mare (Unclos), 1982

Le responsabilità degli Stati nell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare del 1982 (Unclos) sono condivise fra Stati costieri, Stati di bandie-

ra e Stati di approdo. Storicamente, il dovere di far rispettare le regole e gli standard internazionali è sempre toccato agli Stati di bandiera. Questa responsabilità è stata ulteriormente enfatizzata nelle disposizioni della Convenzione di Ginevra sull'alto Mare del 1958, di cui la Convenzione del 1982 ha conservato la maggior parte delle previsioni. Secondo l'Unclos la giurisdizione dello Stato di bandiera sui pescherecci che battono la sua *bandiera* è assoluta ed ha la precedenza su tutte le altre autorità con poteri di giurisdizione. Tuttavia, negli ultimi trent'anni, una certa insoddisfazione riguardo a tale giurisdizione ha portato alla ricerca di alternative, con la conseguenza di dare ulteriori poteri e responsabilità agli Stati di approdo. Questo cambiamento è stato importante particolarmente in rapporto alla lotta alla pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN).

Secondo l'articolo 218 dell'Unclos gli Stati di approdo possono ispezionare tutti i pescherecci ormeggiati volontariamente nei propri porti, qualora ci siano prove sufficienti per giustificare indagini relativamente a qualsiasi scarico al di fuori della giurisdizione dello Stato di approdo oppure ci siano state contravvenzioni alle regole o agli standard stabiliti secondo il diritto internazionale. Uno Stato di approdo può compiere tale indagine su richiesta di uno Stato costiero, sotto la cui giurisdizione tali infrazioni siano accadute oppure su richiesta dello Stato di bandiera rispetto a un peschereccio che batta la sua bandiera.

Le disposizioni dell'articolo 218 non sono chiare. Mentre il titolo dell'articolo è "applicazione da parte degli Stati di approdo" tale attuazione ricade sotto il capitolo generale di "Applicazione" della Convenzione e riguarda solo ed esclusivamente la prevenzione contro l'inquinamento. La Convenzione, dunque, non contiene previsioni specifiche relative alle responsabilità e ai doveri degli Stati di approdo riguardo ad altre infrazioni del diritto internazionale, compresa la Pesca INN. Si può ipotizzare che tale autorità

rientri nei diritti esclusivi assegnati agli Stati costieri secondo la Convenzione. Al di fuori del confine della Zona Esclusiva Economica (ZEE) gli Stati sono soggetti ai propri obblighi di trattato e alle disposizioni dell'UNCLOS, oltre alle altre regole del diritto internazionale. I doveri degli Stati costieri in qualità di Stati di approdo hanno assunto un'importanza crescente nella lotta contro la Pesca INN. Il pesce catturato in modo illegale dovrà approdare in qualche porto ed è qui che gli Stati costieri, nella loro veste di Stati di approdo, potranno intervenire in modo efficace per esaminare le specie catturate, dove esse siano state catturate, i metodi usati per catturarle e, infine, per accertarsi se il peschereccio abbia rispettato o meno le misure di conservazione e di gestione imposte nella ZEE o in alto mare, da parte dello Stato costiero o di una delle tante Organizzazioni Regionali per la Gestione della Pesca (RFMO).

Parte XII - Protezione e preservazione dell'ambiente marino

Articolo 218

Applicazione della normativa da parte dello Stato di approdo

1. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo può aprire un'inchiesta e, quando gli elementi di prova lo giustificano, può iniziare un procedimento in relazione a qualunque scarico riversato da quella nave al di fuori delle acque interne, del mare territoriale o della zona economica esclusiva dello Stato stesso, in violazione delle pertinenti regole e norme internazionali stabilite attraverso la competente organizzazione internazionale o conferenza diplomatica generale.

2. Nessun procedimento viene iniziato ai sensi del numero 1 in relazione agli scarichi riversati nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona economica esclusiva di un altro Stato, se non su richiesta di quest'ultimo, dello Stato di bandiera o di uno Stato che è stato o rischia di essere danneggiato dallo scarico illecito, o nel caso che tale violazione abbia causato o possa causare

l'inquinamento delle acque interne, del mare territoriale o della zona economica esclusiva dello Stato che inizia il procedimento.

3. Quando una nave si trova volontariamente in un porto o presso un'installazione per l'ormeggio al largo di uno Stato, quest'ultimo soddisfa, per quanto possibile, la richiesta di un qualunque altro Stato affinché venga aperta un'inchiesta in relazione a scarichi effettuati in violazione delle norme di cui al numero 1, che si ritiene siano accaduti, abbiano causato o minacciato di causare danni nelle acque interne, nel mare territoriale o nella zona economica esclusiva dello Stato che ha avanzato la richiesta. Allo stesso modo lo Stato del porto deve dare seguito, per quanto possibile, alla richiesta dello Stato di bandiera che venga aperta un'inchiesta in merito alla violazione, indipendentemente da dove questa si sia verificata.

4. Gli atti dell'inchiesta condotta dallo Stato del porto in virtù del presente articolo vengono trasmessi su richiesta allo Stato di bandiera o allo Stato costiero. Qualunque procedimento iniziato dallo Stato del porto sulla base di tale inchiesta può essere sospeso, alle condizioni della sezione 7, su richiesta dello Stato costiero quando la violazione si è verificata nelle sue acque interne, nel suo mare territoriale o nella sua zona economica esclusiva. In questo caso gli elementi di prova e gli atti del procedimento, nonché eventuali cauzioni o altre forme di garanzia finanziaria depositate presso le autorità dello Stato del porto, vengono trasmesse allo Stato costiero. Tale invio preclude la prosecuzione del procedimento nello Stato del porto.

Convenzione Onu sugli “straddling stock”, 1995

Il ruolo degli Stati di approdo è stato leggermente ampliato nell'accordo per l'applicazione delle disposizioni della Convenzione Onu sul diritto del mare del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e gestione degli “straddling stock” e degli stock di pesci grandi migratori, sottoscritto nel dicembre 1995. Questo accordo, infatti, ha previsto che gli Stati di approdo abbiano “il diritto e il dovere” di promuovere “le misure internazionali di conservazione e di gestione”. In base a tale “dovere”, gli Stati di approdo “possono” agire contro le navi da pesca straniere attraverso le ispezioni e il rifiuto di ingresso in porto. Tuttavia, la maggior parte delle disposizioni dell'accordo vertono sul ruolo degli stati di bandiera.

Articolo 23 - Misure che lo Stato di approdo deve adottare

1. Lo Stato di approdo ha il diritto e l'obbligo di prendere misure secondo il diritto internazionale, per garantire l'efficacia delle misure sub-regionali, regionali e mondiali di conservazione e di gestione. Nell'adottare tali misure, lo Stato del porto non esercita alcuna discriminazione formale o de facto contro le navi di un qualsiasi Stato.
2. Lo Stato di approdo può, in particolare, controllare i documenti, le attrezzature di pesca e le catture a bordo dei pescherecci quando questi ultimi si trovano volontariamente nei suoi porti o nei suoi impianti terminali al largo.
3. Gli Stati possono adottare regolamenti abilitanti le autorità nazionali competenti a vietare gli sbarchi e i trasbordi quando sia stabilito che la cattura è stata effettuata in modo tale da pregiudicare l'efficacia delle misure di conservazione e di gestione regionali, sub-regionali o mondiali di conservazione e di gestione in alto mare.
4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica l'esercizio, da parte degli Stati, della loro sovranità sui porti del loro territorio in conformità con il diritto internazionale.

L'accordo Fao di conformità, 1993

Nell'accordo di conformità del 1993 veniva soltanto richiesta la cooperazione degli Stati di approdo in caso di una violazione, accertata dallo Stato di bandiera, da parte di un peschereccio.

Articolo V - Cooperazione internazionale

2. Qualora una nave da pesca si trovi volontariamente nel porto di una parte contraente diversa dal suo Stato di bandiera, quest'ultima, nel caso vi siano fondati motivi per ritenere che la nave da pesca sia stata utilizzata per svolgere un'attività che pregiudichi l'efficacia delle misure internazionali di conservazione e gestione, lo notifica immediatamente, come d'uopo, allo Stato di bandiera. Le parti possono concludere accordi mediante i quali lo Stato in cui ha attraccato la nave da pesca si impegna a procedere alle indagini necessarie per stabilire se la nave da pesca sia stata effettivamente utilizzata in violazione delle disposizioni del presente accordo.

Altri documenti rilevanti

Il ruolo degli stati di approdo nella lotta alla pesca illegale è stato quindi affrontato in altri due importanti documenti: il codice di condotta FAO per la pesca responsabile (1995) e il Piano d'azione

FAO contro la pesca INN (2001). Si tratta però di due strumenti che hanno una natura esclusivamente volontaria.

Codice di Condotta FAO per la pesca responsabile, 1995

Per quanto riguarda il codice di condotta, questo si è limitato ad incoraggiare gli Stati di approdo ad assistere gli Stati di bandiera nell'assolvere i propri obblighi.

8.3 Doveri degli Stati Porto

8.3.1 Attraverso misure stabilite dalla propria legislazione nazionale e in accordo con la regolamentazione internazionale, inclusi gli accordi e le intese internazionali applicabili, gli Stati Porto dovrebbero prendere le misure necessarie per raggiungere essi stessi ed aiutare altri Stati a raggiungere gli obiettivi di questo Codice, e dovrebbero rendere noti agli altri Stati i dettagli di questi regolamenti e misure da essi istituiti per questo scopo. Nel prendere queste misure lo Stato Porto non dovrebbe discriminare né nella forma né nella sostanza i battelli di nessun altro Stato.

8.3.2 Gli Stati Porto dovrebbero assicurare la giusta assistenza agli Stati Bandiera, in conformità con le leggi nazionali dello Stato Porto e di quelle internazionali, quando un battello da pesca si trovi volontariamente in un porto o in un terminale in mare aperto dello Stato Porto e lo Stato Bandiera del battello richieda allo Stato Porto assistenza in relazione al non rispetto di misure subregionali, regionali o globali di conservazione e gestione o di standard minimi internazionalmente concordati per la prevenzione dell'inquinamento e per la sicurezza, la salute e le condizioni di lavoro a bordo del battello da pesca.

Il Piano d'azione FAO contro la pesca INN, 2001

Nel piano d'azione contro la pesca INN gli Stati sono incitati a mettere in atto una serie di misure applicabili dagli Stati di approdo, quali il rifiuto di accesso in porto per le navi da pesca che non riescano a provare la loro estraneità alla pesca illegale. Come si desume dal testo di seguito riportato, le norme del Piano d'azione risultano oltretutto vaghe e complesse, sempre espresse in forma condizionale.

Misure di competenza degli stati di approdo

52. Gli Stati dovrebbero prevedere delle misure, conformi al diritto internazionale, che permettano allo Stato di approdo il controllo delle navi da pesca, al fine di

prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata. Tali misure dovrebbero essere applicate in modo equo, trasparente e non discriminatorio.

53. Così come utilizzato nei paragrafi 52-64, il termine “accesso porto” significa l’accesso delle navi da pesca straniere ai porti o ai terminali “offshore”, ai fini, tra gli altri, del rifornimento di carburante, del trasbordo o sbarco, fatta salva la sovranità di uno Stato costiero conformemente alla sua legislazione nazionale e all’articolo 25.2 della Convenzione delle Nazioni Unite del 1982 e delle altre disposizioni del diritto internazionale.

54. Inderoga ai paragrafi 52, 53 e 55, l’accesso al porto dovrebbe essere autorizzato, in conformità con il diritto internazionale, in caso di forza maggiore, di difficoltà o per prestare assistenza a persone, navi o aeromobili in pericolo o in difficoltà.

55. Prima di consentire l’accesso in porto, gli Stati dovrebbero esigere dai pescherecci e dalle imbarcazioni utilizzate nelle attività di pesca che chiedano l’autorizzazione a entrare in porto, di avvertire con largo anticipo rispetto alla loro entrata in porto e di fornire una copia della loro autorizzazione a pescare, insieme a informazioni dettagliate sulla loro uscita in mare, sulla quantità di pesce a bordo, tenendo conto delle norme vigenti sulla privacy, al fine di garantire che la nave non abbia partecipato o collaborato a delle attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata.

56. Qualora uno Stato di approdo abbia la prova che una nave, cui sia stato concesso il permesso di ingresso nei suoi porti, è impegnata in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, lo Stato di approdo non dovrebbe permettere a questa nave di accostare o di trasportare il pesce nei suoi porti e dovrebbe avvertire lo Stato di bandiera della nave interessata.

57. Stati membri dovrebbero pubblicizzare i porti in cui le navi battenti bandiera straniera possono essere autorizzate ad entrare e dovrebbero assicurarsi che questi porti abbiano la capacità di effettuare ispezioni.

58. Nell’esercizio del loro diritto di ispezionare i pescherecci, gli stati di approdo dovrebbero raccogliere le seguenti informazioni da comunicare allo Stato di bandiera o, in caso, all’organizzazione regionale di pesca competente:

58.1 lo Stato di bandiera e l’identificazione dettagliata della nave;

58.2 il nome, la nazionalità e la qualifica del capitano e del capo pesca;

58.3 gli attrezzi da pesca;

58.4 le catture presenti a bordo, tra cui l’origine, la specie, la forma e la quantità;

58.5 eventualmente le altre informazioni richieste dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca o da altri strumenti internazionali, e

58.6 le catture totali sbarcate o trasbordate.

59. Qualora, durante un'ispezione, si sia constatato che vi è un motivo ragionevole di sospettare che la nave abbia praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata o facilitato questo tipo di pesca in aree al di fuori della giurisdizione dello stato di approdo, questo dovrebbe, oltre alle misure che possono essere prese in conformità del diritto internazionale, segnalare immediatamente le osservazioni allo stato di bandiera della nave e, se del caso, agli stati costieri interessati e alle organizzazioni regionali di pesca competenti. Lo Stato di approdo può adottare qualsiasi altra azione con il consenso o su richiesta dello Stato di bandiera.

60. In applicazione delle disposizioni dei paragrafi 58 e 59, gli Stati dovrebbero garantire la riservatezza delle informazioni raccolte, in conformità con la loro legislazione nazionale.

61. Gli stati dovrebbero definire e pubblicizzare una strategia e delle procedure che regolino il controllo dello stato di approdo sulle navi coinvolte nella pesca e delle attività connesse, tra cui definire dei requisiti in materia di formazione, supporto tecnico e qualificazione e delle linee guida di gestione per gli ufficiali dello Stato di approdo preposti ai controlli. Gli Stati dovrebbero anche prendere in considerazione, nella elaborazione e nell'attuazione di questa strategia, l'eventuale necessità di rafforzare le capacità.

62. Gli stati dovrebbero cooperare, se del caso, a livello bilaterale, multilaterale o nel quadro delle organizzazioni regionali di gestione della pesca, al fine di definire delle misure compatibili di controllo da parte dello stato di approdo sulle navi da pesca. Queste misure dovrebbero concentrarsi sulle informazioni da raccogliere da parte dello Stato di approdo, sulle procedure di raccolta delle informazioni e sulle disposizioni da prendere in caso di sospetto che la nave abbia violato le misure adottate nel contesto dei sistemi nazionali, regionali o internazionali.

63. Gli stati dovrebbero elaborare, nel quadro delle organizzazioni regionali per la pesca competenti, le misure da prendere per gli stati di approdo, partendo dal principio che le navi da pesca, autorizzate a battere la bandiera di Stati che non sono parti di un'organizzazione regionale di gestione della pesca e che non sono impegnati a collaborare con l'organizzazione regionale di gestione della pesca, che siano state identificate come impegnate in attività di pesca nella zona di competenza di questa organizzazione potrebbero praticare la pesca

illegale. Queste azioni da parte dello Stato di approdo possono prevedere il divieto di sbarco e trasbordo del pescato, a meno che la nave non sia in grado di stabilire che le catture siano state effettuate nel rispetto delle misure di conservazione e gestione. L'identificazione della nave da parte dell'organizzazione regionale di gestione della pesca dovrebbe avvenire secondo delle procedure concordate e svolgersi in modo equo, trasparente e non discriminatorio.

64. Gli stati dovrebbero rafforzare la loro cooperazione, in particolare facendo circolare le informazioni pertinenti nell'ambito delle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tra gli stati, circa i controlli effettuati dagli stati di approdo.

LA LOTTA ALLA PESCA ILLEGALE (INN)

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) non è fenomeno nuovo né avviene solo in alto mare. Al contrario, essa viene praticata anche in acque soggette alle giurisdizioni nazionali. Mentre è difficile calcolarne in maniera precisa il livello complessivo, in termini di tonnellate o di valore, si può provare che la pesca INN per alcune specie abbia raggiunto livelli significativi. In molti casi queste catture vengono effettuate sia da imbarcazioni autorizzate sia da imbarcazioni non autorizzate.

Da molti anni, la pesca INN è stata identificata come la minaccia più grave alla conservazione e gestione delle risorse ittiche.

Il primo appello ad affrontare il problema è contenuto nel Rapporto del Segretario Generale dell'ONU all'Assemblea Generale del 1999.

Nel 2000, a seguito della Consultazione degli Esperti sulla pesca INN (Sydney, Australia) venne definita la bozza di un Piano di Azione Internazionale (IPOA) per combattere la pesca INN. Tale documento divenne la base dei negoziati di una Consultazione tecnica presso la sede della FAO, a Roma, nell'ottobre del 2000 e nel febbraio 2001. Nello stesso anno il Piano fu adottato dal COFI per poi essere approvato dal Consiglio della FAO a giugno del 2001.

È riconosciuto da tempo che il modo più efficace per combattere la pesca INN sia la cooperazione e la partecipazione attiva tra Stati di bandiera e Stati di approdo nell'implementazione effettiva del diritto internazionale relativo a questo problema. I doveri degli Stati di bandiera sono stati delineati in maniera specifica nell'UNCLOS (1982) e nell'*Accordo per favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare* della FAO (1993), nonché in molti altri documenti.

Oltre agli Stati di bandiera, anche gli Stati di approdo possono svolgere un ruolo efficace nella lotta contro la pesca INN.

In seguito alla raccomandazione del COFI nel 2005, la Fao, fra il 2006 e il 2009, ha sviluppato un accordo sulle misure attuative per gli Stati di approdo. Approvato dal Congresso a Novembre 2009, l'*Accordo sulle misure dello Stato di approdo per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata* entrerà in vigore 30 giorni dopo la deposizione del venticinquesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione presso la Direzione Generale della FAO. Finora le ratifiche sono state solo undici (Cile, Unione Europea, Gabon, Mozambico, Nuova Zelanda, Norvegia, Oman, Seychelles, Sri Lanka, Uruguay e Myanmar).

Secondo la FAO:

“Se non si pongono limiti alla pesca INN, e se i pescatori continuano a pescare degli stock ittici vulnerabili soggetti a misure di gestione o a moratoria, i tentativi di far tornare questi stock a livelli di buona salute non avranno successo”.

L'obiettivo principale dell'Accordo, come sancito nell'Articolo 2, è quello di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN tramite l'attuazione di misure efficaci per gli Stati di approdo, assicurando la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse marine viventi e degli ecosistemi marini. Le parti all'Accordo sono tenute a cooperare e a scambiare informazioni con gli Stati interessati, con la FAO, con le altre Organizzazioni internazionali e con le Organizzazioni Regionali per la Gestione della Pesca (RFMO). Le RFMO sono tenute a partecipare all'attuazione dell'accordo.

La dimensione sociale “ignorata” della pesca

La pesca INN potrà essere ridotta solo facendo un’analisi accurata delle attività associate ad essa, e facendo seguire a questa analisi l’adozione e l’implementazione di misure preventive. Gli accordi e le misure internazionali adottati finora sono stati focalizzati esclusivamente sull’aspetto punitivo. Ma, così come per altri atti illegali, questo reato non verrà mai sconfitto tramite l’uso della sola punizione. Per questo, occorre identificare le diverse categorie di pesca INN. E, una volta delineate, se ne potranno analizzare le diverse componenti e affrontare cause e possibili soluzioni.

Esistono tre categorie di Pesca INN:

- Pesca INN eseguita da bande internazionali di criminali (pesca pirata)
- Pesca INN eseguita da flotte pescherecce industriali
- Pesca INN eseguita da pescatori su piccola scala e artigianali

Pesca INN eseguita da bande internazionali di criminali (pesca pirata)

È essenziale che le persone che fanno parte di questa prima categoria siano identificate e che tutti gli Stati facciano ogni sforzo necessario per mettere fine a questa pratica ripugnante. Bisogna, al più presto, assicurare alla giustizia gli organizzatori e i membri di queste bande criminali, poiché praticano, oltre alla pesca INN, anche altre attività criminali, quali la schiavitù e il traffico di persone. Sono bande che hanno origini più che altro nell’Estremo Oriente, ma operano in tutti gli oceani del mondo. Le flotte rimangono in mare per mesi, a volte per anni interi e gli equipaggi vengono trattati come schiavi. Gli strumenti legali internazionali attuali sulla Pesca INN non sono adeguati a sradicare questo tipo di Pesca illegale, non regolamentata e non dichiarata. Urge un nuovo accordo internazionale su questo specifico problema, che va trattato diversamente dagli altri due tipi di pesca INN.

Pesca INN eseguita da flotte pescherecce industriali

La pesca industriale è in generale facilmente identificabile. Il problema, in questo caso, risiede solo nelle operazioni della flotta. In altre parole, i pescherecci sono registrati in modo corretto e sono in possesso di una licenza di pesca, ma il problema è che violano le misure di conservazione e di gestione vigenti, pescando in zone vietate o prelevando specie protette.

Pesca INN eseguita da flotte pescherecce su piccola scala e artigianali

Come per la pesca industriale, la maggior parte della pesca di piccola scala o artigianale viene fatta secondo la legge e, normalmente, entro i limiti del mare territoriale e non oltre lo zoccolo continentale.

La FAO definisce la pesca artigianale come un'attività “di tipo tradizionale, svolta da famiglie (anziché da ditte commerciali), con uso di capitali e consumo di energia modesti, utilizzando pescherecci relativamente piccoli con battute di pesca brevi e vicino alla costa e finalizzata principalmente al consumo locale”. Nella pratica, questa definizione varia da un paese ad un altro, e si va ad esempio dalla canoa nei paesi in via di sviluppo a pescherecci lunghi 20 metri con reti a strascico, draghe o palangari nei paesi sviluppati.

Anche in considerazione di questo aspetto, la responsabilità principale per l'applicazione delle misure di conservazione e gestione spetta agli Stati costieri. Nei casi in cui, invece, venga data a una RFMO questa diventa responsabile del monitoraggio e sorveglianza delle attività che avvengono all'interno della zona di sua competenza.

Le norme internazionali applicabili

Può darsi che non sarà possibile sradicare del tutto la pesca INN operata dalla flotta industriale e da quella artigianale, ma sarà comunque possibile ridurla, in modo consistente, se l'attenzione

internazionale si sposterà sui pescatori, poiché forse saranno loro stessi a fornire la soluzione vera al problema. Finora l'unica soluzione proposta da ONU, FAO e RFMO è stata quella di introdurre atti legislativi con pene sempre più severe. Al contrario, ciò che è mancato, è l'analisi dell'aspetto umano del problema. La pesca INN viene svolta da pescatori e, di conseguenza, tanto il problema quanto la sua soluzione risiedono nei pescatori. Per individuare una soluzione occorre, in primo luogo, esaminare l'Accordo sugli Stati di Approdo per vedere se ci sono delle disposizioni che possano essere utilizzate in tal senso.

In particolare, l'articolo 4.1 dell'Accordo afferma che:

Nessuna delle disposizioni del presente accordo pregiudica i diritti, la giurisdizione e i doveri delle parti a norma del diritto internazionale.

Mentre nell'articolo 4.3 si legge che:

Una parte non è mai obbligata in virtù del presente accordo a dare esecuzione a misure o decisioni di un'organizzazione regionale di gestione della pesca se tali misure o decisioni non siano state adottate in conformità al diritto internazionale.

L'articolo 4.4, infine, recita:

Il presente accordo è interpretato e applicato in conformità al diritto internazionale tenendo conto delle norme e disposizioni internazionali applicabili, comprese quelle stabilite tramite l'Organizzazione marittima internazionale e altri strumenti internazionali.

Da qui la domanda: fino a che punto ci si potrà appellare a convenzioni, dichiarazioni e risoluzioni dell'ONU in questo caso?

Fino a che punto le convenzioni internazionali introdotte dall'ILO, fin dai primi decenni del ventesimo secolo, possono ritenersi "strumenti internazionali" come definiti nell'Articolo 4.4?

Il legame tra pesca illegale e lavoro decente

Nel 2000, nel corso di una riunione del **gruppo di lavoro congiunto "ad hoc" FAO/IMO sulla Pesca INN**, il rappresentante dell'ILO ha osservato che:

"Il controllo da parte degli Stati di Bandiera e degli Stati di Approdo dei pescherecci e la questione della Pesca INN dovrebbero essere considerati nel contesto dell'Agenda per il Lavoro Decente dell'ILO. Lo scopo principale dell'ILO è promuovere le opportunità per uomini e donne di ottenere un lavoro decente e produttivo in condizioni di libertà, equità, sicurezza e dignità umana. Il lavoro decente vuol dire lavoro produttivo nel quale i diritti sono protetti, che produce un reddito giusto e con una protezione sociale adeguata".

Benché nella Risoluzione 55/8 (ottobre 2000) l'assemblea generale ONU abbia espresso grave preoccupazione circa la Pesca INN, accogliendo con favore la cooperazione tra l'ILO e le altre organizzazioni internazionali interessate nel gruppo di lavoro congiunto, questa cooperazione non si è mai sviluppata a pieno e l'organizzazione internazionale del lavoro non è stata coinvolta in modo attivo nella preparazione di molti dei documenti che hanno interessato la Pesca INN.

Nel 2007, l'ILO ha adottato la Convenzione sul Lavoro nella Pesca C 188.

L'Assemblea Generale dell'ONU nella sua Risoluzione A/RES/62/177 del 2008, tra i considerando:

Riconosceva che la pesca INN potrà produrre preoccupazioni per la sicurezza delle persone che lavorano su pescherecci che praticano tali attività, e dava il benvenuto all'adozione della Convenzione sul Lavoro nella Pesca (Convenzione N. 188).

Questa occasione è stata la prima in cui l'ONU ha espressamente stabilito un legame diretto fra la Pesca INN, i diritti dei pescatori e lo sviluppo sostenibile delle risorse ittiche. Nella lotta contro la Pesca INN, è finora mancata, da parte delle istituzioni e delle organizzazioni internazionali, una seria riflessione sulla componente più importante di questa attività: la Pesca illegale non dichiarata e non regolamentata è commessa da pescatori che ne sono spesso le principali vittime, ma il loro ruolo è stato da sempre trascurato.

Uno degli aspetti più inaccettabili della Pesca INN è il trattamento dei pescatori in quello che viene chiamata spesso la pesca "pirata". A questi pescatori vengono negati i diritti umani più fondamentali; vivono in condizioni ristrette e poco igieniche e passano settimane e mesi interi in mare senza riposo. Gli operatori più piccoli non trattano i pescatori in modo migliore. I pescatori coinvolti nella Pesca INN spesso non hanno contratti e, quindi, non godono della protezione assicurata a quelli in possesso di un contratto di lavoro valido.

Il rapporto fra la gestione della pesca e il ruolo dei pescatori è stato chiaramente identificato nel 1984 come fattore importante dalla Conferenza Mondiale della FAO sulla Gestione e Sviluppo della Pesca. Questo rapporto è stato riconosciuto anche dall'UNCED nel 1992. Nonostante il fatto che il legame diretto fra Pesca INN e lavoro decente nel settore della pesca sia emerso nel **gruppo di lavoro congiunto FAO/IMO sulla Pesca INN**, le due organizzazioni dell'ONU (FAO e ILO) che avrebbero dovuto coordi-

nare i propri sforzi sulla questione, sembrano non aver compreso la connessione fra le due cose. La FAO e le RFMO avrebbero dovuto promuovere con vigore l'adozione della Convenzione sul Lavoro nella Pesca, 2007, la quale, per la prima volta, ha fornito un insieme esauriente di regolamentazioni per la protezione dei pescatori.

Alla luce delle considerazioni fatte e dei documenti a disposizione, non esiste alcun dubbio che ci sia un legame fra la lotta alla pesca illegale e l'affermazione del diritto al lavoro decente nel settore della pesca. Tale legame dovrebbe basarsi su, o almeno includere, un'associazione fra la lotta contro la Pesca INN e la Convenzione ILO sul Lavoro nella Pesca, come proposto dal Parlamento Europeo nel 2011.

Sarebbe opportuno estendere il significato del termine 'Pesca INN' per comprendere qualsiasi attività di pesca fatta da pescatori che non hanno protezione sociale e contratti di lavoro validi; una situazione che ovviamente viola i diritti dei lavoratori. In modo analogo, il concetto della pesca responsabile dovrebbe comprendere il rispetto dei diritti del lavoro per i pescatori e la loro protezione sociale.

Nel 2010, il Consiglio della UE ha deciso di autorizzare gli Stati Membri a ratificare la Convenzione sul Lavoro nella Pesca, 2007 (C 188) nell'interesse dell'Unione Europea. Il considerando 2 della Decisione del Consiglio afferma che: "Nel settore della pesca la Convenzione è un importante contributo a livello internazionale per promuovere condizioni di lavoro dignitose per i pescatori e più eque condizioni di concorrenza per i proprietari delle navi da pesca ed è dunque auspicabile che quanto essa dispone sia attuato nel più breve tempo possibile".

Gli Stati di Approdo potrebbero, e forse dovrebbero, usare le disposizioni dell'Articolo 4 dell'Accordo per appellarsi agli accor-

di internazionali che proteggono il diritto dei pescatori al “lavoro decente”. Le ispezioni fatte nei porti dovrebbero essere estese in modo tale da comprendere anche l’esame dei documenti dei pescatori, per assicurarsi che non vengano sfruttati e che i loro diritti vengano adeguatamente protetti.

IL CONCETTO DI MISURA DI COMPETENZA DELLO STATO DI APPRODO (MREP)

La pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) rappresenta, ovunque nel mondo, una minaccia alla sostenibilità della pesca e alla gestione e conservazione degli stock ittici e degli ecosistemi marini.

Nell'ultimo decennio il ruolo degli Stati di approdo nella lotta contro la pesca INN è cresciuto sempre più e ciò è avvenuto perché gli Stati-bandiera non sono riusciti a controllare efficacemente le operazioni dei loro pescherecci coinvolti nella pesca INN.

Le misure di competenza dello Stato di approdo (MREP) sono degli obblighi imposti, o delle disposizioni prese dagli Stati di approdo, che i pescherecci stranieri devono rispettare per poter utilizzare i porti di quello Stato.

Tra le MREP nazionali, quelle più utilizzate sono: l'obbligo di notificazione prima dell'ingresso in porto o per l'utilizzo di porti designati; le restrizioni relative all'ingresso in porto e allo sbarco o al trasbordo di pesce; le restrizioni riguardanti le forniture e i servizi; le esigenze relative alla documentazione da fornire e alle ispezioni in porto, ma anche altre misure collegate quali la realizzazione di una lista nera delle navi INDNR, le misure commerciali e le sanzioni. Negli ultimi anni alcune di queste misure sono state incorporate e sviluppate negli strumenti nazionali.

Cornice giuridica nazionale relativa ai MREP

Contemporaneamente agli sforzi fatti a livello internazionale e regionale per stabilire e garantire l'applicazione delle MREP, gli Stati adottano rapidamente misure di questo tipo. Che si tratti di programmi adottati dalle Organizzazioni regionali di gestione della pesca (RMFO) o da MREP adottate a livello nazionale, la cornice giuridica nazionale e la sua applicazione sono cruciali per permettere agli Stati di approdo di applica-

re queste misure nel contesto della lotta contro la pesca INN.

Il quadro giuridico nazionale dovrebbe permettere alle autorità di prendere misure coercitive adeguate contro le navi che prendono parte alle attività INDNR nei loro porti, di modo che si possano bloccare le attività ittiche non conformi alle misure di conservazione e di gestione adottate dalle ORGP, da altri Stati e dallo stesso Stato di approdo.

Il diritto internazionale e la sua evoluzione

Secondo un principio di diritto internazionale consuetudinario, le navi straniere non hanno accesso alle acque interne e ai porti di uno stato, tranne che in caso di forza maggiore o di urgenza. Siccome la giurisdizione di uno stato si applica alla superficie del suo territorio non è certo che uno Stato di approdo possa esercitare la sua giurisdizione su una nave straniera quando questa operi fuori dal suo territorio. In quest'ottica è stato ritenuto indispensabile dare poteri agli Stati di approdo, attraverso dei trattati, affinché possano esercitare questa giurisdizione.

Dall'adozione, nel 1982, della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, che tratta molto poco della giurisdizione degli Stati di approdo e solo nel contesto dell'inquinamento marino, si è assistito ad un'evoluzione progressiva del diritto internazionale sulla questione delle MREP nell'ambito della pesca. Avanzamento reso possibile anche dall'adozione, nel 1993, dell'Accordo che promuove il rispetto da parte delle navi che pescano in alto mare delle misure internazionali di conservazione e di gestione (Accordo Fao del 1993) e dell'accordo, nel 1995, ai fini dell'applicazione dei dispositivi della Convenzione e della gestione degli stock di pesci i cui spostamenti si effettuano sia all'interno che al di là delle zone economiche esclusive (straddling stock e grandi migratori). Ulteriori strumenti facoltativi, ossia il Codice di condotta della FAO per una pesca responsabile (il Codice) e il Piano d'azione

internazionale che vuole prevenire, opporsi ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IPOA-INN), suggeriscono anche l'adozione delle MREP, per lottare contro la pesca INN. Un certo numero di doveri dello Stato di approdo sono elencati nell'art. 8.3 del Codice, mentre l'IPOA-INN, che esorta a rinforzare le misure di competenza dello Stato di approdo e a farne un uso più esteso, invita gli Stati, a titolo individuale o collettivo, a mettere in pratica tutta una serie di misure descritte dai paragrafi 52 - 64.

Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo Fao del 1993, dell'Accordo ONU sugli stock di pesci e l'adozione dell'IPOA-INN, la FAO ha intrapreso l'elaborazione di norme riguardanti i controlli nei porti di pesca. Nel 2005 il Comitato sulla pesca della FAO (COFI) ha approvato il dispositivo-tipo relativo alle misure di competenza dello Stato di approdo nell'ambito della lotta contro la pesca INN. Nel 2009 la Fao ha approvato la richiesta della comunità internazionale, che chiedeva l'elaborazione di uno strumento costrittivo relativo ai MREP, sulla base del Piano d'azione IUU fishing del 2001.

L'ACCORDO FAO SULLE MISURE DELLO STATO DI APPRODO (MREP), 2009

È riconosciuto da molto tempo che uno dei modi più efficaci per combattere la pesca INN sia la partecipazione attiva degli Stati di approdo nell'attuazione delle misure internazionali adottate contro tali attività. In seguito all'approvazione, da parte del COFI dello Schema Modello FAO di Misure dello Stato di Approdo per Combattere la Pesca INN nel 2005, fra il 2006 e il 2009 la FAO ha sviluppato un accordo sulle misure per gli Stati di approdo. L'Accordo sulle misure dello Stato di approdo per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) fu approvato dal Congresso della FAO nel corso della sua 36ma Sessione il 22 novembre 2009.

Fra il 22 novembre 2009 e il 21 novembre 2010 l'Accordo fu aperto alla firma di tutti gli stati membri, presso la FAO. Essendo soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari, rimarrà aperto all'accesso di tutti gli Stati e di tutte le organizzazioni regionali per l'integrazione economica per poi entrare in vigore 30 giorni dopo la deposizione presso la Direzione Generale della FAO del venticinquesimo strumento di ratifica. In data 21 novembre 2010, 23 Stati avevano firmato l'Accordo e, in seguito, solo altri 2 Stati hanno aderito all'Accordo (Myanmar e Sri Lanka).

Nuovi poteri dello stato di approdo

L'obiettivo principale dell'Accordo, come sancito nell'Articolo 2, è di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN tramite l'implementazione da parte degli Stati di approdo di misure efficaci, assicurando quindi la conservazione a lungo termine e l'uso sostenibile delle risorse marine viventi e degli ecosistemi marini. Oltre al suo significato comune e generale, il termine "porto" è stato definito in modo tale da comprendere "terminali offshore e

altri impianti dedicati allo sbarco, trasbordo, imballaggio, lavorazione, rifornimento (di carburante o altro)”.

Le disposizioni dell’Accordo riguardano la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata fatta in zone marittime, oltre alle attività connesse con tale pesca. Ogni Parte dovrà, nella sua capacità di Stato di approdo, applicare questo Accordo ai pescherecci non di bandiera che vogliono entrare nei porti di tale Stato o che sono già entrati. L’ambito dell’Accordo è globale e si applica a tutti i porti, mentre le sue disposizioni dovranno essere applicate in modo giusto, trasparente e non discriminatorio in conformità con il diritto internazionale.

Le Organizzazioni Regionali per la Gestione della Pesca (RFMO) sono tenute a partecipare all’attuazione delle disposizioni dell’Accordo. Le Parti all’Accordo sono tenute a cooperare e a scambiare informazioni con gli Stati coinvolti, con la FAO e con le altre organizzazioni internazionali e regionali per la gestione della pesca. La collaborazione da parte delle RFMO comprende la messa a disposizione delle informazioni relative alle misure adottate dalle organizzazioni regionali per la gestione della pesca nella loro zona di competenza. Ogni Parte è tenuta a designare e pubblicizzare i porti nei quali i pescherecci possono chiedere l’ingresso e fornire poi un elenco di questi ultimi alla FAO per pubblicizzarli. Le Parti dovranno fare in modo che i porti, designati e pubblicizzati, abbiano una capacità sufficiente a svolgere ispezioni conformemente alle disposizioni dell’Accordo.

Richiesta d’ingresso in porto

I pescherecci che desiderano entrare in un porto designato sono obbligati a fornire informazioni dettagliate allo Stato di approdo. L’allegato A dell’Accordo descrive dettagliatamente le informazioni che devono essere presentate. Nel caso in cui la richiesta di ingresso fosse rifiutata, lo Stato di approdo dovrà comunicare

la propria decisione allo Stato di bandiera del peschereccio, agli Stati costieri pertinenti, alle RFMO e a altre organizzazioni internazionali. Una Parte contraente non è legata da misure o decisioni adottate da RFMO delle quali non è membro. Una Parte di quest'Accordo non è nemmeno tenuta a dare effetto a misure o a decisioni adottate da una RFMO se tali misure o decisioni non sono state adottate in conformità con il diritto internazionale (Articoli 4, 8 and 9).

Rifiuto d'ingresso in porto

Lo Stato di approdo può negare l'accesso in porto a un peschereccio se ha fondati motivi per ritenere che quel peschereccio abbia praticato la pesca INN o, in particolare, se il nome del peschereccio compare in un elenco di pescherecci praticanti la pesca INN, adottato da una RFMO (Black list). Le disposizioni dell'Accordo non sono applicabili a qualsiasi peschereccio in caso di forza maggiore o di pericolo.

Uno Stato di approdo può negare a un peschereccio che chiede di entrare in porto ogni attrezzatura del porto, compreso lo sbarco, trasbordo, l'imballaggio, la lavorazione, il rifornimento (di carburante o altro) per vari motivi, fra cui: (a) il peschereccio non ha un'autorizzazione valida e applicabile per praticare la pesca o le attività connesse con la pesca come richiesta dallo Stato di bandiera; (b) il peschereccio non ha un'autorizzazione valida e applicabile per praticare la pesca o le attività connesse con la pesca come richiesta da uno Stato costiero relativo alle zone sulle quali lo Stato esercita giurisdizione nazionale; (c) ci sono evidenze chiare che il pesce a bordo sia stato catturato in contravvenzione alle condizioni pertinenti di uno Stato costiero relative alle zone su cui esercita giurisdizione nazionale; (d) quando lo Stato di bandiera non confermi, entro un arco di tempo ragionevole, e su richiesta dello Stato di approdo, che il pesce a bordo sia stato catturato in conformità alle condizioni applicabili di una RFMO

pertinente; e (e) quando lo Stato di approdo ha motivi ragionevoli per credere che il peschereccio sia stato impegnato in pesca INN oppure in attività connesse con tale tipo di pesca (Articolo 11).

Il sistema delle ispezioni

La sezione 4 dell'Accordo tratta il tema delle ispezioni e delle Azioni di Follow-up (Articoli 12-20). In particolare essa riguarda i livelli e le priorità per le ispezioni, il modo di condurre l'ispezione, la trasmissione dei risultati dell'ispezione, lo scambio elettronico delle informazioni, le azioni degli Stati di approdo dopo l'ispezione e le informazioni sul ricorso nello Stato di approdo. Le Parti devono cercare di accordarsi sui livelli minimi per l'ispezione dei pescherecci tramite, secondo i casi, le RFMO o la FAO.

Nel determinare quale peschereccio sottoporre all'ispezione, lo Stato di approdo dovrà dare priorità a: (a) pescherecci ai quali è stato rifiutato l'ingresso in porto; (b) pescherecci per i quali una RFMO ha inviato una richiesta relativa al possibile coinvolgimento del peschereccio in attività di pesca INN oppure in attività connesse con la pesca INN; e (c) altri pescherecci per cui ci sono motivi chiari per sospettare che abbiano praticato la pesca INN o altre attività ad essa connesse.

I risultati delle ispezioni dovranno essere trasmessi a quegli Stati sotto la cui giurisdizione nazionale si siano svolte la pesca INN o le attività connesse; allo Stato del quale il capitano del peschereccio è cittadino; alle RFMO pertinenti; alla FAO e alle altre organizzazioni internazionali interessate. Nei casi in cui ci siano evidenze chiare che un peschereccio sia stato coinvolto nella pesca INN, lo Stato di approdo dovrà comunicare i risultati dell'inchiesta allo Stato di bandiera, agli Stati costieri interessati, alle RFMO e alle altre organizzazioni internazionali, nonché allo Stato del quale il capitano del peschereccio è cittadino.

Scambio di informazioni

L'articolo 6 disciplina diversi aspetti dello scambio elettronico delle informazioni. La responsabilità di sviluppare un meccanismo per condividere e scambiare informazioni spetta alla FAO. Le RFMO dovranno fornire alla FAO le informazioni relative alle misure e alle decisioni che hanno adottato e messo in atto per quanto riguarda questo Accordo in modo che siano unificate.

L'articolo 20 specifica il ruolo degli Stati di bandiera nell'applicare le disposizioni dell'accordo. Essi dovranno cooperare con lo Stato di approdo sulle questioni relative alle ispezioni e, qualora uno Stato di bandiera abbia evidenza del fatto che un suo peschereccio abbia svolto la pesca INN o delle attività connesse e cerchi di entrare, oppure sia già entrato nel porto di un altro Stato, dovrà chiedere allo Stato di approdo di ispezionare il peschereccio o di prendere altre misure coerenti con l'accordo. Le Parti sono incoraggiate a sviluppare, anche tramite la FAO e le RFMO, delle procedure eque, trasparenti e non discriminatorie per identificare gli Stati che non agiscono secondo l'accordo o non lo facciano in modo coerente con esso.

Le Parti dell'accordo sono tenute a riconoscere in pieno i bisogni speciali degli Stati di approdo in via di sviluppo nell'applicare le disposizioni di questo Accordo. Esse dovranno assistere gli Stati in via di sviluppo che siano parti contraenti, o direttamente o tramite FAO, altre agenzie specializzate dell'ONU o altre organizzazioni ed enti internazionali appropriati, comprese le organizzazioni regionali per la gestione della pesca.

Risoluzione delle controversie

L'articolo 22 riguarda la risoluzione delle dispute dovute all'interpretazione delle disposizioni dell'Accordo. Le Parti sono incoraggiate a risolvere le dispute tramite consultazione con altri Stati, ma nel caso in cui la disputa non sia stata risolta entro un

arco di tempo ragionevole, le Parti coinvolte dovranno consultarsi fra loro nel più breve tempo possibile per risolvere la disputa attraverso negoziati, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, accordo giudiziario o altri mezzi pacifici. Nell'impossibilità di risolvere la disputa, le Parti dovranno accordarsi per riferirne alla Corte Internazionale di Giustizia, al Tribunale Internazionale per il Diritto del Mare oppure ricorrere all'arbitrato.

Monitoraggio sull'applicazione dell'accordo

L'articolo 24 impone alle Parti contraenti l'obbligo di assicurare, nell'ambito della Fao e dei suoi organi pertinenti, il monitoraggio e il riesame regolare e sistematico dell'applicazione dell'accordo, nonché di valutare i progressi fatti nella realizzazione degli obiettivi.

L'Accordo comprende quattro Allegati:

Allegato A: Informazioni preventive alla richiesta di ingresso in porto di un peschereccio

Allegato B: Procedure per le ispezioni da parte degli Stati di approdo

Allegato C: Presentazione dei risultati dell'ispezione

Allegato D: Sistemi informativi sulle misure prese dagli Stati di approdo.

IL CASO DELLE “BLACK LIST” DELLE NAVI DEDITE ALLA PESCA INN

Negli anni più recenti, tra le misure adottate dalle Organizzazioni regionali di gestione pesca (RFMO), un importante e innovativo strumento utilizzato sono le cosiddette “black list” (ma ci sono anche le “white list”), ovvero registri pubblici di navi alle quali viene riconosciuto l’esercizio della pesca IUU nelle rispettive aree di competenze. Sulla scorta di quanto fatto dalle organizzazioni regionali, nel 2010, anche l’Unione Europea ne ha redatto una propria. L’importanza dello strumento si evince anche dalla dizione dell’articolo 9 dell’accordo Fao del 2009, che disciplina le motivazioni per cui è possibile concedere l’ingresso in porto delle navi.

Il punto 4 recita infatti:

4. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, se una parte dispone di prove sufficienti per dimostrare che una nave che ha chiesto di entrare in uno dei suoi porti ha praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN, **in particolare se la nave è compresa in un elenco di navi che hanno praticato la pesca INN o attività inerenti a tale pesca adottato da un’organizzazione regionale di gestione della pesca pertinente in conformità alle norme e alle procedure di tale organizzazione e al diritto internazionale**, la parte rifiuta a tale nave l’entrata nei suoi porti, tenendo nel debito conto i paragrafi 2 e 3 dell’articolo 4.

Di seguito il link con le “black list” in rete:

ICCAT - <http://www.iccat.int/en/IUU.asp>

CCAMLR - <http://www.ccamlr.org/en/compliance/illegal-unreported-and-unregulated-iuu-fishing>

NEAFC - <http://www.neafc.org/mcs>

I-ATTC - <http://www.iattc.org/VesselRegister/IUU.aspx?Lang=en>

IOTC - <http://www.iotc.org/English/iuu/search.php>

WCPFC - <http://www.wcpfc.int/vessels>

NAFO - <http://www.nafo.int/fisheries/frames/fishery.html>

CCSBT - http://www.ccsbt.org/site/authorised_vessels.php (white list)

CGPM - <http://www.gfcm.org/gfcm/topic/166233/en>

Si tratta di un'evoluzione importante nel diritto internazionale in quanto la nuova norma sulle black list si impone sulla prassi delle organizzazioni regionali e dei suoi paesi membri. E si afferma come una “buona pratica” di comportamento da parte degli Stati che intendano realmente combattere la pesca illegale.

LA CONVENZIONE ILO C 188 SUL LAVORO NELLA PESCA

Introduzione

Con la Convenzione sul lavoro nella pesca (C 188 del 2007) e la relativa Raccomandazione R 199, l'ILO ha riunito e aggiornato alcune convenzioni precedenti in materia di diritto del lavoro nella pesca, definite negli anni 1959-66, affrontando i cambiamenti intervenuti negli ultimi 50 anni.

La Convenzione, si spiega nel preambolo, viene adottata in virtù del “core mandate” dell'ILO: promuovere il lavoro decente, ritenendo necessario proteggere e promuovere i diritti del lavoro nel settore della pesca, attività considerata pericolosa, e valutando le convenzioni esistenti inadeguate a tale scopo.

La Convenzione non attribuisce direttamente la fruibilità dei diritti ai lavoratori (salvo alcune prescrizioni specifiche) ma, semplicemente, “impone” agli Stati di attuare leggi, regolamenti o altre misure, finalizzate a riconoscere e attuare tali diritti. Un'imposizione che viene alleggerita dalla previsione per gli Stati di attuare delle deroghe in presenza di “problemi particolari di importanza significativa” “per categorie limitate di pescatori” (art.3); inoltre “nell'impossibilità immediata per uno Stato di mettere in atto l'insieme delle misure previste” esso può mettere progressivamente in atto determinate disposizioni” (art. 4).

La C 188 introduce diversi importanti nuovi principi.

In primis, l'obiettivo dichiarato nel preambolo, ovvero “assicurare che i pescatori beneficino di condizioni decenti per lavorare a bordo delle navi da pesca, in ciò che concerne le condizioni minime richieste per il lavoro a bordo, le condizioni di servizio, l'alloggio e l'alimentazione, la protezione della sicurezza e della salute sul lavoro, le cure mediche e la sicurezza sociale”.

Poi, il riconoscimento del ruolo delle organizzazioni di rappresentanza dei lavoratori e l'introduzione del principio della con-

sultazione, con la previsione che queste organizzazioni debbano essere “consultate”, in numerosi casi, dall’ autorità competente prima di adottare delle decisioni.

Infine perché riconosce il valore dei Contratti collettivi di lavoro, considerandoli, tra le “altre misure” di cui lo Stato dispone per attuare la convenzione.

Ma la innovazione, forse più importante, è l’ introduzione nella definizione di “pescatore” della figura del lavoratore dipendente, come “persona a bordo remunerata alla parte”, diversa dall’ armatore e dal comandante; il lavoratore (“travailleur”, “workers”) diventa così destinatario diretto dei diritti affermati dalla convenzione.

I contenuti della Convenzione ILO C 188

Doveri dello stato

Tutti gli stati “devono attuare e fare rispettare leggi, regolamenti o altre misure” necessarie per “adeguarsi agli obblighi e alle norme della convenzione” (art.6). Altro dovere dello Stato è designare la (le) autorità competenti e stabilire dei “meccanismi di coordinazione” tra queste (art.7).

Norme transitorie

Le norme transitorie immediatamente valide sono poche. Esse riguardano l’ età minima, fissata a 16 anni (con alcune eccezioni ex art. 9) e il possesso di un certificato medico (artt.10-12, con possibilità di deroga). Altra norma transitoria riguarda la comunicazione della lista dell’ equipaggio della nave da pesca prima che questa parta (art. 15).

Responsabilità a bordo

L’ armatore ha la responsabilità di assicurare che il comandante disponga delle risorse e dei mezzi necessari per soddisfare agli obblighi (responsabilità) che a lui competono e non deve ostaco-

lare la libertà del comandante di prendere le decisioni che ritiene più opportune. Il comandante (Patron, Skipper) è il responsabile della sicurezza dei pescatori a bordo e del funzionamento della nave (supervisione, organizzazione del lavoro, formazione e sensibilizzazione sulla sicurezza, rispetto delle norme di sicurezza della navigazione). I pescatori devono rispettare gli ordini del comandante.

Diritti dei lavoratori

La convenzione chiede agli Stati di far sì che i lavoratori della pesca possano godere dei diritti in essa descritti che sono i seguenti:

- una nave con **equipaggio adeguato** (in numero e qualità) e un **periodo di riposo** regolare di durata sufficiente (art. 13). Per le navi lunghe oltre 24 metri, spetta all'autorità competente definire "l'effettivo minimo" di imbarco e viene individuata una durata minima del riposo in 10 ore ogni 24 (art. 14).
- i lavoratori devono essere protetti da un **accordo di ingaggio** o di lavoro, comprensibile e pubblico, nel quale siano indicate le condizioni di lavoro. Spetta all'armatore accertare che tutti i pescatori siano in possesso del contratto (artt. 16-20).
- i lavoratori devono godere del **diritto di rimpatrio**, a fine contratto o per altre cause, a spese dell'armatore o, in caso di omissione, a carico dello stato di bandiera (art. 21).
- i pescatori che percepiscono un **salario** devono essere pagati mensilmente o a periodi regolari (art. 23) e devono poter inviare, senza costi aggiuntivi, questi soldi alle famiglie (art.24).
- i lavoratori hanno diritto per **l'alloggio a bordo** "di spazio sufficiente e di qualità" (art.26), di cibo e acqua in quantità "sufficiente e di qualità nutrizionale" (art.27).
- il vitto deve essere fornito dall'armatore. Tuttavia tale voce di spesa può essere considerata, da una forma contrattuale che prevede un sistema di remunerazione "alla parte", come un costo operativo o di sfruttamento, da ascrivere tra le "spese".

Orario di lavoro

La convenzione non fa alcun riferimento al tema dell'orario di lavoro

Cure mediche

Le navi da pesca devono essere fornite di materiale medico adeguato, accompagnato da istruzioni comprensibili; avere a bordo almeno un pescatore qualificato o formato al “pronto soccorso”; di un sistema di comunicazione radio con un servizio di assistenza medica. I pescatori hanno diritto a un trattamento medico a terra o allo sbarco in caso di lesioni o malattie gravi (art. 29).

Lesioni, malattie

In caso di lesioni, per incidente sul lavoro o malattia professionale, il pescatore deve aver accesso a cure mediche adeguate e beneficiare di un indennizzo. Questo sistema di protezione può essere garantito dalla responsabilità dell'armatore o da un sistema di assicurazione obbligatoria di indennizzo (art. 38).

Sicurezza sociale

Tutti i pescatori residenti abitualmente in uno Stato membro dovrebbero beneficiare della sicurezza sociale a condizioni uguali a quella che si applica ad altri lavoratori (art. 34) e tutti gli Stati si impegnano a prendere delle misure per assicurare progressivamente questa protezione completa di sicurezza sociale (art. 35). Tutti gli stati inoltre devono cooperare per assicurare questa protezione ai pescatori, indipendentemente dalla nazionalità e tenendo conto del principio di uguaglianza di trattamento (art. 36).

Sicurezza e prevenzione

Senza attribuire né diritti né obblighi, su questa materia la convenzione prevede solo che gli Stati debbano adottare leggi o altre misure concernenti: la prevenzione degli incidenti sul lavoro, la formazione dei pescatori all'uso degli attrezzi da pesca, gli obblighi degli armatori, le dichiarazioni di

incidente, **la costituzione di comitati paritetici** (art. 31).

Per quanto riguarda le barche oltre i 24 metri:

1) l'autorità competente deve: previa consultazione, obbligare l'armatore a stabilire delle procedure per prevenire gli incidenti; esigere che armatori, skipper e pescatori ricevano sufficienti direttive e materiale di formazione.

2) l'armatore deve: vegliare che tutti i pescatori a bordo ricevano vestiti ed equipaggiamenti di protezione individuale appropriati e abbiano ricevuto una formazione di base (art. 32).

Rispetto e applicazione della Convenzione

Tutti gli Stati esercitano giurisdizione e controllo sulle navi di bandiera dotandosi di un sistema atto a garantire il rispetto delle norme della convenzione che può comprendere: ispezioni, rapporti, procedure di conciliazione. Per tutte le navi che operano per più di tre giorni in mare e che sono più lunghe di 24 metri o operano oltre le 200 miglia, lo Stato deve esigere che ci sia a bordo un documento valido emesso dall'autorità competente, che indichi che la nave è stata ispezionata per verificare che le condizioni di vita e di lavoro a bordo risultino conformi alle disposizioni della convenzione (art. 42). Al fine di istituire un sistema efficace di ispezione, uno Stato può autorizzare degli organismi di cui riconosce la competenza e l'indipendenza, a svolgere le ispezioni e a rilasciare il certificato (art. 42).

Il ruolo degli stati di approdo

Se uno Stato riceve un reclamo, da parte di un pescatore, un'organizzazione professionale o un sindacato, per una nave battente la bandiera di quello Stato che non si conforma alle norme della convenzione, esso deve prendere le disposizioni necessarie. Se

questo reclamo riguarda una nave straniera, lo Stato di approdo può farne rapporto al governo dello Stato di “bandiera” della nave, con copia all’ILO, e prendere le misure necessarie per rettificare le situazioni presenti a bordo che costituiscono un pericolo per la sicurezza e per la salute. Nel farlo, lo Stato deve informare immediatamente il rappresentante dello stato di bandiera più vicino, chiedendogli di essere presente, e non deve comunque trattenerne o ritardare la nave senza ragione (art. 43).

Sviluppi recenti sulla C 188

La Convenzione ILO C 188 è stata approvata il 14 giugno 2007 con 437 voti a favore, 2 contrari e 22 astensioni. Dopo la sua adozione, solo la Bosnia-Erzegovina (4 febbraio 2010), l’Argentina (15 settembre 2011), il Marocco (16 maggio 2013), il Sud Africa (20 giugno 2013) e il Congo (14 maggio 2014) l’hanno ratificata. Nel 2010, il Consiglio UE ha preso una decisione nella quale “autorizza gli Stati membri a ratificare, nell’interesse dell’Unione europea, la convenzione sul lavoro nella pesca ILO C 188”, preferibilmente entro il 31 dicembre 2012, ritenendo che (paragrafo 2 della decisione) “la Convenzione rappresenta un importante contributo al settore della pesca a livello internazionale, nella promozione del lavoro dignitoso per i pescatori e condizioni di concorrenza più eque per i proprietari di navi da pesca, ed è pertanto auspicabile che le sue disposizioni vengano attuate al più presto possibile”.

DOVERI DEGLI STATI DI APPRODO NELLE CONVENZIONI ILO SU LAVORO MARITTIMO (2006) E NELLA PESCA (2007)

La Convenzione ILO sul Lavoro Marittimo, 2006

La Convenzione ILO sul Lavoro Marittimo, 2006 (CLM) è entrata in vigore nell'agosto 2014. Finora 65 Stati hanno ratificato questa Convenzione. Essa consiste in 16 Articoli, un insieme di Regolamenti e un Codice. Questi ultimi sono parte integrante della Convenzione.

L'obiettivo principale della Convenzione, chiamata anche la Dichiarazione dei Diritti dei Marittimi, è quello di assicurare la protezione in tutto il mondo dei diritti dei marittimi, impegnando sia gli Stati che gli armatori a provvedere al lavoro decente e a condizioni di vita decenti per i marittimi.

La Convenzione è uno strumento legale che ha due funzioni separate e indipendenti.

La prima è quella di fornire disposizioni esaurienti per ottenere il lavoro decente per i marittimi. Secondo l'articolo 1:

Ogni Membro che ratifichi questa Convenzione si impegna a dare effetto totale a tutte le sue disposizioni nel modo descritto in Articolo VI per assicurare il diritto di tutti gli marittimi al lavoro decente.

Mentre secondo l'articolo VI.1:

“I Regolamenti e le disposizioni di Parte A del Codice sono obbligatori. Le disposizioni di Parte B del Codice non sono obbligatorie.”

Cinque Titoli contengono regolamenti che trattano diversi argomenti:

- 1. Requisiti minimi per i marittimi che lavorano su una nave;**
- 2. Condizioni di impiego;**

3. **Sistemazione abitativa, strutture ricreative, cibo e approvvigionamento;**
4. **Protezione sanitaria, assistenza medica, welfare e assistenza sociale; e**
5. **Conformità e applicazione.**

Il lavoro decente

Le misure adottate nella CLM 2006 sono compatibili con il mandato centrale dell'ILO e cioè di promuovere condizioni di lavoro decente nonché di mettere in atto la propria Dichiarazione sui Principi e Diritti Fondamentali del Lavoro (1998). Partendo dall'età minima, certificato medico e salario e fino alle ore di lavoro, equipaggiamento, sistemazione abitativa, cibo e assistenza sociale la Convenzione assicura che gli Stati che hanno ratificato la Convenzione si conformino ai requisiti della Convenzione dando ai marittimi lavoro e condizioni di lavoro decenti.

La Convenzione, comunque, va oltre mettendo anche l'enfasi sul fatto che lo scopo è quello di fare in modo che sia conforme con l'applicazione dei diritti e principi e per questo motivo prevede delle disposizioni relative ai doveri e alle responsabilità degli Stati di bandiera e di approdo. A questo proposito è richiesta una partecipazione attiva e positiva da parte degli Stati di approdo nell'applicazione delle disposizioni della Convenzione.

L'Articolo V.4 recita:

Una nave soggetta a questa Convenzione potrà, in accordo con il diritto internazionale, essere sottoposta a ispezione da parte di un Membro che non sia lo Stato bandiera, quando la nave sta in uno dei porti di tale Membro, per determinare se la nave sia conforme ai requisiti di questa Convenzione.

Questo potere di fare ispezioni, o il dovere di fare ispezioni, va molto oltre i normali requisiti di monitorare o ispezionare possibili infrazioni relative alle questioni di lavoro decente e delle condizioni

di lavoro decenti che avrebbero potuto accadere, oppure accadono, a bordo di una nave da parte di qualsiasi Stato a parte lo Stato di bandiera.

È quindi dovere di ogni Stato di approdo che abbia ratificato questa Convenzione applicare le disposizioni della Convenzione, i suoi Regolamenti ed il suo Codice.

Il Titolo 5 sulla applicazione afferma:

Ogni nave straniera che nel corso della sua operazione o per motivi operativi arrivi nel porto di un Membro potrà essere soggetta a ispezione...con lo scopo di controllare il rispetto dei requisiti di questa Convenzione (compresi i diritti dei marittimi) relativa alle condizioni di vita e lavoro dei marittimi a bordo della nave.

Il Regolamento (5.2.1.4) prosegue dicendo:

Le ispezioni compiute in accordo con questo Regolamento saranno basate su un sistema efficace di ispezioni e monitoraggio da parte dello Stato di approdo per fare in modo che le condizioni di vita e lavoro dei marittimi a bordo delle navi che entrano nel porto di tale membro siano concordi con i requisiti di questa Convenzione (compresi i diritti dei marittimi).

Le disposizioni della CLM si applicano a “tutte le navi, sia di proprietà pubblica sia privata, che normalmente sono impegnate in attività commerciali, a parte le navi che fanno pesca” e marittimo viene definito “qualsiasi persona che sia impiegato o assunto o che lavori in qualunque capacità.”

Il potere ispettivo in materia di lavoro

Agli Stati di approdo vengono assegnati poteri appropriati e sufficienti da permettergli di ispezionare le navi in caso di contravvenzioni alle disposizioni della CLM, 2006. Per esempio, in seguito ad un'ispezione dettagliata da parte di un ufficiale autorizzato, se viene scoperto “che la nave non sia conforme ai requisiti della Convenzione e le condizioni a bordo siano chiaramente pericolose per la

sicurezza, la salute o il benessere dei marittimi ... l'ufficiale autorizzato dovrà agire in modo da prevenire alla nave di tornare in mare finché tali non-conformità non saranno state rettificatae ...”

Questa Convenzione può giocare un ruolo importante nel far ottenere un lavoro decente e condizioni di lavoro decenti ai marittimi. Gli Stati che sono Parti di questa Convenzione non hanno scusanti per non attuare in pieno e con efficacia le sue disposizioni.

La Convenzione sul Lavoro nella Pesca dell'ILO, 2007 (C188)

Mentre i marittimi sono ora pienamente protetti, l'esclusione dei pescatori e dei pescherecci dall'applicazione della Convenzione è alquanto deplorabile. Vero è che al momento in cui si preparava questa Convenzione, l'ILO finalizzava un'altra Convenzione che si sarebbe dovuta applicare a pescatori e pescherecci. La Convenzione sul Lavoro nella Pesca dell'ILO, 2007 (C188) contiene, infatti, delle disposizioni quasi identiche a quelle comprese nella CLM relativamente al lavoro e alle condizioni di lavoro decenti per i pescatori; tuttavia sono passati ormai sette anni dall'adozione della Convenzione e, attualmente, sono solo 5 gli strumenti di ratifica sono stati depositati (Argentina, Bosnia Herzegovina, Congo, Marocco e Sud Africa)

Secondo l'ILO la pesca è il lavoro più pericoloso al mondo. Le persone che subiscono gli infortuni connessi con il lavoro in mare sono spesso i più poveri della società e, secondo la FAO, ci sono circa 30 milioni di pescatori che lavorano su 4 milioni di pescherecci. Il 98 per cento di queste navi ha una lunghezza inferiore ai 24 metri e quindi non sono soggette a regole o regolamenti internazionali. Se gli Stati Parti della Convenzione lo decideranno però, le disposizioni della C188 potranno essere ampliate in modo da ricomprendere anche imbarcazioni di lunghezza inferiore a 24 metri.

Il Preambolo della Convenzione esplicita chiaramente i suoi obiettivi dicendo che: “sono quelli di assicurare che i pescatori abbiano condizioni decenti di lavoro a bordo dei pescherecci relativamente ai requisiti minimi per il lavoro a bordo; condizioni di

servizio; alloggio e cibo; sicurezza sul lavoro e protezione della salute; cure mediche; e sicurezza sociale”.

La Convenzione sul Lavoro nella Pesca dell’ILO del 2007 contiene 54 Articoli e 3 Allegati.

E’ divisa in 9 Parti, ognuna della quali tratta un aspetto specifico del settore della pesca. Si tratta di uno strumento esauriente che unisce tutte le precedenti Convenzioni ILO relative al settore della pesca e le aggiorna. Due articoli riguardano l’attuazione delle disposizioni di C188 da parte di Stati di approdo che hanno ratificato la Convenzione.

Il potere ispettivo dello stato di approdo in materia di lavoro Secondo l’Articolo 43.2 di C188:

Qualora un Membro, nel cui porto faccia scalo un peschereccio nel corso normale della sua attività o per una ragione inerente al suo funzionamento, riceva una denuncia o acquisisca la prova che questo peschereccio non sia conforme ai requisiti della presente Convenzione, egli può indirizzare un rapporto al governo dello Stato di bandiera, con copia al Direttore Generale dell’Ufficio Internazionale del Lavoro, ed adottare le misure necessarie per rettificare ogni situazione a bordo che presenti chiaramente un rischio per la sicurezza o la salute.

Lo Stato di approdo ha il dovere di notifica al rappresentante più vicino dello Stato di bandiera ed è tenuto, possibilmente, a farlo venire sul luogo. Lo Stato di approdo non potrà trattenere o ritardare indebitamente l’imbarcazione. Risulta evidente che il linguaggio della CLM è più deciso di quello usato nella C188. A parte queste piccole differenze di linguaggio, però, entrambe le due Convenzioni mirano a provvedere ed assicurare lavoro e condizioni di lavoro decenti ai marittimi e ai pescatori.

La necessità di promuovere il “lavoro decente” è stato enfatizzato molte volte da parte sia dell’ILO che della FAO.

Il lavoro decente nella pesca sostenibile

Nel 2007, il Comitato FAO sulla Pesca (COFI), mentre trattava le questioni sociali nella pesca su piccola scala (“Social Issues in small scale fisheries”) ha fatto i seguenti riferimenti al lavoro decente: “La promozione dei diritti umani è essenziale allo sviluppo sociale delle comunità pescherecce. Questi diritti comprendono i diritti legalmente obbligatori a condizioni di lavoro decenti ...”

Nel 2009, il COFI ha affrontato di nuovo la questione del lavoro decente mentre discuteva l’argomento “Assicurare la Pesca Sostenibile su Piccola Scala: Conciliare la Pesca Sostenibile con lo Sviluppo Sociale”, affermando che:

“FAO and ILO dovranno definire prioritariamente delle condizioni decenti di lavoro e di vita nella pesca su piccola scala e cercare di fare in modo che le Convenzioni ILO pertinenti siano applicate, e soprattutto la Convenzione sul Lavoro nella Pesca 2007 (ILO Convenzione No. 188). È stato inoltre proposto che le condizioni di lavoro in ogni paese siano analizzate e che siano stabiliti degli obiettivi minimi che possano essere soggette a monitoraggio e riporto regolari”.

Ratificare la Convenzione C 188

Secondo quanto citato sopra, solo cinque Stati hanno ratificato la Convenzione sul Lavoro nella Pesca, 2007 (C188). E’ deludente che a distanza di sette anni dalla sua adozione, vi siano ancora milioni di pescatori che continuano ad essere privi di protezione, di lavoro e di condizioni di lavoro decenti. È ingiusto e illogico che tale discriminazione arbitraria vada avanti nonostante gli sforzi di coloro che si battono per migliorare tali condizioni. Mentre la responsabilità primaria di promuovere questa importante Convenzione e di fare pressioni sui propri membri per ratificarla spetta all’ILO, altre organizzazioni dell’ONU sono anche colpevoli di non aver enfatizzato l’importanza di ratificare la C188. L’Assemblea Generale dell’ONU, la FAO, l’IMO e il WHO devono tutti giocare un ruolo più attivo nella promozione e ratifica di questa

Convenzione che conferirà agli Stati di approdo il potere di ispezionare i pescherecci nonché verificarne le condizioni di lavoro, sicurezza e salute a bordo. Messe insieme la C188 e la CLM conferiranno agli Stati di approdo non solo il potere di sottoporre a ispezioni le imbarcazioni ma anche di fare in modo che il lavoro e le condizioni di lavoro decenti siano realmente attuate secondo le loro disposizioni.

L'Italia, mentre ha ratificato la Convenzione MLC 2006, non lo ha ancora fatto per la C188, malgrado l'esortazione in tal senso da parte dell'Ue nel 2010. La Uilapesca, insieme a Fai-Cisl e Flai-Cgil, nel dicembre 2010 ha trasmesso, così come richiesto dal Ministero del lavoro, il proprio parere favorevole alla ratifica. Dopo di che non si è saputo più nulla.

CONCLUSIONE: GLI SCENARI FUTURI

Sebbene la convenzione ILO C 188 del 2007 e l'accordo FAO del 2009 non siano ancora entrati in vigore, è possibile già da ora analizzare attentamente quali saranno le attribuzioni e le competenze che spetteranno alle autorità degli Stati di approdo, anche al fine di individuare le possibili criticità da affrontare e le opportunità da cogliere. Per quanto riguarda l'aspetto del lavoro, giova sottolineare come la Convenzione MLC 2006 (che non riguarda direttamente con la pesca) sia già entrata in vigore nell'agosto del 2014 e che, sebbene riguardi solo il comparto della navigazione commerciale, essa è sostanzialmente identica nei contenuti alla Convenzione ILO C 188.

La convinzione e l'auspicio che si vogliono proporre con questa ricerca è che, una volta entrate in vigore entrambe le convenzioni (ILO C 188 e FAO 2009), potrebbe essere proprio l'attività dello Stato di approdo a introdurre la "buona pratica" della verifica, per tutti i pescherecci per i quali è dovuto un controllo in base a una delle due convenzioni, del rispetto di tutte e due.

In altre parole, se un peschereccio è sospettato di praticare la pesca illegale INN, lo Stato di approdo che dovrà accertare il sospetto, potrà chiedere di verificare anche il rispetto delle norme previste dalla Convenzione ILO C 188 sul lavoro nella pesca; viceversa, un peschereccio che debba essere ispezionato, in virtù della Convenzione ILO C 188, potrà essere ispezionato anche per verificare che non sia stato ingaggiato nella pesca illegale INN.

Come si è avuto modo di spiegare, uno degli aspetti più inaccettabili della Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata è il trattamento dei pescatori in quella che viene chiamata spesso la pesca "pirata". A questi pescatori vengono negati i diritti umani più fondamentali; vivono in condizioni ristrette e poco igieniche e

passano settimane e mesi interi in mare senza riposo. Gli operatori più piccoli non trattano i pescatori in modo migliore. I pescatori coinvolti nella Pesca INN spesso non hanno contratti e quindi non godono della protezione assicurata a quelli in possesso di un contratto di lavoro valido.

Gli Stati di Approdo potrebbero, e forse dovrebbero, usare le disposizioni dell'Articolo 4 dell'Accordo FAO del 2009 per appellarsi agli accordi internazionali che proteggono il diritto dei pescatori al "lavoro decente". Le ispezioni fatte nei porti dovrebbero essere estese in modo tale da ricomprendere anche l'esame dei documenti dei pescatori per assicurarsi che non vengano sfruttati e che i loro diritti vengano adeguatamente protetti.

ENGLISH VERSION

The Role of Port States in Combating IUU Fishing and its Relation to the Application of the ILO Work in Fishing Convention 2007 (C188)

S.H Marashi

Introduction

The responsibilities of States to implement the provisions of the 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea are divided between coastal States, Flag States and Port States. Historically flag States have been regarded as the enforcers of international rules and standards.¹ This responsibility was further emphasised in the provisions of the 1958 Geneva Convention on the High Seas.² The 1982 Convention has retained most of the provisions which had been adopted in the 1958 Convention. Under the UNCLOS the jurisdiction of a flag state over the vessels flying its flag remains absolute and it takes priority over other authorities with powers of jurisdiction.³ But in the past thirty years the dissatisfaction with flag state jurisdiction has led to a search for alternatives. The alternative has been to give more powers and responsibilities to port States. This has been particularly important in relation to combating Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing.

Under Article 218 of the UNCLOS port States may undertake investigation in respect of a vessel that is voluntarily in its ports

1 See: "The Role of Flag States, Port States, Coastal States and International Organizations in the Enforcement of International Rule and Standards Governing the Safety of Navigation and the Prevention of Pollution from Ships under the United Nations Convention on the Law of the Sea and other International Agreements". <http://law.nus.edu.sg/sybil/downloads/articles/SJICL-1998-2/SJICL-1998-557.pdf>.

2 See also International Maritime Organization, "Safety of Life at Sea, 1914" The SOLAS was adopted in 1914 and has been amended a number of times. The 1974 is the latest updated and amended version of the Convention in force today and it is referred to as SOLAS, 1974, as amended.

3 See for instance Articles 94 and 217.

and where there is sufficient evidence to warrant investigation for any discharge outside the port State's jurisdiction or it has contravened international rules and standards established under international law. Such investigation may be carried out by a port State at the request of a coastal State under whose jurisdiction such infringements have taken place or at the request of the flag State in respect of the vessel flying its flag.

The provisions in Article 218 are not clear. While the title of the Article is "Enforcement by port States" this enforcement comes under the general title of "Enforcement" in the Convention and in relation to pollution. The Convention does not provide specific provisions regarding the responsibilities and duties of the port States in relation to other infringements of international law including IUU fishing. Such authority may be assumed to have been part of the exclusive rights afforded to coastal States under the Convention. Beyond the limit of Exclusive Economic Zone (EEZ) States are bound by their treaty obligations and by the provisions of the UNCLOS as well as other rules of international law.

The duties of coastal States as port States have become increasing important in combating IUU fishing. The fish caught illegally will have to be landed at some port or other and it is here that coastal States as port States can intervene effectively to examine what species have been caught; where the species have been caught; what methods have been used to catch the species and finally to ascertain whether the fishing vessel in question had complied with existing conservation and management measures in force either in the EEZ or on the high seas by the coastal State or by one of the many Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs). The FAO Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (the Agreement) was adopted by the FAO Conference in 2009 in order to give port States a clear mandate and authority to combat IUU fishing.

While the Port State Agreement deals with IUU fishing there are two other important international legal instruments that give port States additional authority to deal with other aspects of

infringement by vessels at sea. These include the provisions of ILO Maritime Labour Convention 2006 and ILO Work in Fishing Convention 2007 (C188). So far 65 States representing more than 80 percent of the world's gross global tonnage of shipping have ratified the Convention. The provisions of MLC cover all aspects of seafarers' lives on board and port States are authorised to inspect vessels in their ports to make sure that all the provisions of the MLC have been complied with.

ILO Work in Fishing Convention, 2007 (C188) contains almost identical provisions in relation to fishworkers working on board fishing vessels. This Convention has not yet entered into force. Under this Convention port States have identical powers to those granted to them under MLC to deal with infringements of the provisions of C188 in relation to the rights of fishworkers on board fishing vessels. A short study of the two Conventions and their similarities is included in the report. The report includes the following documents:

1. Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, 2009
2. The Role of Port States in Combating IUU Fishing and its Relation to the Application of the ILO Work in Fishing Convention 2007 (C188)
3. Port States' duties under the provisions of ILO Maritime Labour Convention, 2006 And Work in Fishing Convention, 2007 (C188)
4. Maritime Labour Convention (MLC), 2006 and Work in Fishing Convention, 2007 (C188)

Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing, 2009

1. It has long been recognized that one of the most effective ways of tackling IUU fishing is through active participation by port States to implement the internationally agreed and adopted measures against such illegal activities. Following the endorsement of the FAO Model Scheme on Port State Measures to Combat IUU Fishing by COFI in 2005, an agreement on Port State Measures was developed by FAO between 2006 and 2009. The Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing was approved by the FAO Conference at its Thirty-sixth Session on 22 November 2009.⁴
2. The Agreement opened for signature at FAO by all States and regional economic integration organizations from 22 November 2009 until 21 November 2010. It is subject to ratification, acceptance or approval by the signatories and then remains open for accession by any State or regional economic integration organization. The Agreement will enter into force thirty days after the date of deposit with the Director-General of the twenty-fifth instrument of ratification, acceptance, approval or accession. The Agreement had been signed by twenty-three countries by 21 November 2010 and has been acceded to by two countries since then.⁵
3. The main objective of the Agreement as set out in Article 2 is to prevent, deter and eliminate IUU fishing through the implementation of effective port State measures, and thereby to ensure the long-term conservation and sustainable use of living marine resources and marine ecosystems. In

4 The Agreement, was concluded under Article XIV paragraph 1 of the FAO Constitution, and adopted by FAO Conference Resolution No 12/2009.

5 Myanmar (22.11.2010) and Sri Lanka (20.01. 2011).

addition to its more common and general meaning, the term “port” has been defined to include “offshore terminals and other installations for landing, trans-shipping, packaging, processing, refuelling or resupplying”.

4. The provisions of the Agreement apply to fishing conducted in marine areas that is illegal, unreported or unregulated as well as related activities in support of such fishing. Each Party shall, in its capacity as a port State, apply this Agreement in respect of vessels not entitled to fly its flag that are seeking entry to its ports or are already in one of its ports. The Agreement is global in scope and applies to all ports and its provisions should be applied in a fair, transparent and non-discriminatory manner, consistent with international law.
5. The RFMOs are expected to participate in the implementation of the provisions of the Agreement. Parties to the Agreement are required to cooperate and exchange information with relevant States, FAO, other international organizations and regional fisheries management organizations. The collaboration by the RFMOs includes providing information concerning the measures adopted by such regional fisheries management organizations in their area of competence. Each Party is required to designate and publicize the ports to which vessels may request entry and provide a list of the designated ports to FAO in order to be given publicity. Parties should ensure that the designated and publicized ports have sufficient capacity to conduct inspections in accordance with the provisions of this Agreement.
6. Vessels wishing to enter any designated port are obliged to provide detailed information to the port State. The format and the detailed information to be submitted are specified in Annex A of the Agreement. If the request for entry is denied, the port State should communicate its decision to

the flag State of the vessel, relevant coastal States, regional fisheries management organizations and other international organizations. A Party is not bound by measures or decisions of any regional fisheries management organization of which it is not a member. Nor is a party obliged under this Agreement to give effect to measures or decisions of a regional fisheries management organization if those measures or decisions have not been adopted in conformity with international law (Articles 4, 8 and 9).

7. A vessel may be denied entry if the port State has sufficient evidence that the vessel seeking entry into its port has engaged in IUU fishing or fishing-related activities in support of such fishing, in particular if the name of the vessel is included in a list of vessels having engaged in such fishing or fishing-related activities adopted by a relevant regional fisheries management organization in accordance with the rules and procedures of such an organization and in conformity with international law (Article 9). The provisions of the Agreement do not apply to any vessel that is subject to force majeure or distress (Article 10).
8. A port State may deny all port facilities including landing, trans-shipping, packaging, processing refuelling and resupplying to a vessel seeking entry to its port for a number of reasons, including when that vessel does not: (a) have a valid and applicable authorization to engage in fishing or fishing-related activities required by its flag State; (b) have a valid and applicable authorization to engage in fishing or fishing-related activities required by a coastal State in respect of areas under the national jurisdiction of that State; (c) that there is clear evidence that the fish on board was taken in contravention of applicable requirements of a coastal State in respect of areas under the national jurisdiction of that State; (d) when the flag State does not confirm within a reasonable period of time, on the request of the port State, that the fish on

board was taken in accordance with applicable requirements of a relevant regional fisheries management organization; and (e) when the port State has reasonable grounds to believe that the vessel was engaged in IUU fishing or fishing-related activities in support of such fishing (Article 11).

9. Part Four of the Agreement deals with Inspection and Follow-up Actions (Articles 12-20). It deals comprehensively with issues such as levels and priorities for inspection, conduct of inspection, transmittal of inspection results, electronic exchange of information, port State actions following inspection and information on recourse in the port State. Parties are required to seek to agree on the minimum levels for inspection of vessels through, as appropriate, regional fisheries management organizations, FAO or otherwise.
10. In determining which vessel to inspect the port State should give priority to (a) vessels which have been denied entry to its port; (b) vessels for which it has received a request from a RFMO concerning the vessel's involvement in IUU fishing or activities related to such fishing; and (c) other vessels for which there are clear grounds for suspecting that they have engaged in IUU fishing or other activities related or in support of such fishing.
11. The results of the inspections should be transmitted to those States under whose national jurisdiction the IUU fishing or activities related to and in support of such fishing has taken place; the State of which the vessel's master is a national; relevant regional fisheries management organizations; and FAO and other relevant international organizations. In cases where there is clear evidence of a vessel's involvement in IUU fishing the port State should notify the flag State, relevant coastal States, regional fisheries management organizations and other international organizations, and the

State of which the vessel's master is a national of its findings.

12. Article 6 deals with various aspects of the electronic exchange of information. FAO has the responsibility to develop the mechanism for the sharing and exchange of information. The RFMOs should provide the FAO with information concerning the measures or decisions they have adopted and implemented which relate to this Agreement for their integration.
13. Article 20 deals with the role of flag States in the implementation of the provisions of this Agreement. Flag States should cooperate with the port State in matters related to the inspections. When a flag States has clear grounds that a vessel entitled to fly its flag has engaged in IUU fishing or activities related to such fishing and is seeking entry to or is in the port of another State, it shall ask the port State to inspect the vessel or to take other measures consistent with this Agreement. Parties are encouraged to develop, including through regional fisheries management organizations and FAO, fair, transparent and non-discriminatory procedures for identifying any State that may not be acting in accordance with, or in a manner consistent with, this Agreement.
14. Parties to this Agreement are required to give full recognition to the special needs of the developing port States in the implementation of the provisions of this Agreement. Parties shall, either directly or through FAO, other specialized agencies of the United Nations or other appropriate international organizations and bodies, including regional fisheries management organizations, provide assistance to the developing States Parties to this Agreement.⁶

⁶ They include development of their legal systems for the implementation of the Agreement, providing technical assistance and facilitating their participation in international organizations that promote the implementation of the Agreement (Article 21).

15. Article 22 of the Agreement deals with the settlement of disputes arising from differing interpretations of the provisions of the Agreement. Parties are encouraged to settle their disputes through consultation with other States, but in the event that the dispute is not resolved within a reasonable period of time, the Parties in question shall consult among themselves as soon as possible with a view to having the dispute settled by negotiation, inquiry, mediation, conciliation, arbitration, judicial settlement or other peaceful means. If the dispute is not resolved the Parties to the dispute shall agree to the dispute being referred for settlement to the International Court of Justice, the International Tribunal for the Law of the Sea or to arbitration.

16. Article 24 states that Parties to this Agreement shall, within the framework of FAO and its relevant bodies, ensure the regular and systematic monitoring and review of the implementation of this Agreement as well as the assessment of progress made towards achieving its objectives. The Agreement includes the following four Annexes:

- Annex A: Information to be provided in advance by vessels requesting port entry
- Annex B: Port State inspection procedures
- Annex C: Report of the results of the inspection
- Annex D: Information systems on port State measures

The Role of Port States in Combating IUU Fishing and its Relation to the Application of the ILO Work in Fishing Convention 2007 (C188)

Illegal, unreported and unregulated (IUU) fishing is not a new phenomenon in capture fisheries nor is it confined to high seas fisheries. It occurs in waters under national jurisdictions as well as in the high seas. While it is difficult to estimate precisely the total IUU catch in tonnage or value terms in marine fisheries, the level of IUU fishing has reached major proportions for some species. These catches, in many cases, are being made by both authorized and non-authorized fishing vessels. IUU fishing has now been identified as the most serious threat to the conservation and management of fishery resources for a very long time. The problem was first addressed in the Report of the Secretary General to the General Assembly of the UN in 1999.⁷

In 2000 the Expert Consultation on IUU fishing (Sydney, Australia) prepared a draft International Plan of Action (IPOA) on IUU fishing. This document formed the basis for negotiations at a Technical Consultation held at the FAO Headquarters in Rome in October 2000 and February 2001. The IPOA on IUU fishing was adopted by COFI in 2001 and was endorsed by the FAO Council in June 2001.

It has long been recognised that the most effective way of combating IUU fishing would be through cooperation and active participation of flag States and port States in implementing effectively the international law relating to this problem. The duties of the flag states have been specifically outlined by the UNCLOS (1982) and by the FAO Agreement to Promote Compliance with International Conservation and Management Measures by Fishing Vessels on the High Seas, 1993 and many other international legal instruments.

In addition to flag States, port States can play the most effective

⁷ Report of the Secretary General on Oceans and the law of the sea, A/54/429, 1999.

role in tackling IUU fishing by implementing the internationally agreed measures against such activities. Following COFI's recommendation in 2005, an agreement on port State measures was developed by FAO between 2006 and 2009. The Agreement on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and Unregulated Fishing was approved by the FAO Conference in November 2009.⁸ It was signed in 2009 and will enter into force thirty days after the twenty-fifth instrument of ratification, acceptance, approval or accession has been deposited with the Director General of the FAO.⁹ To date there have been only eleven ratifications.¹⁰ According to FAO:

“If IUU fishing is not curbed, and if IUU fishers target vulnerable stocks that are subject to strict management controls or moratoria, efforts to rebuild those stocks to healthy levels will not be achieved”.

The main objective of the Agreement as set out in Article 2 is to prevent, deter and eliminate IUU fishing through the implementation of effective port State measures, and thereby to ensure the long-term conservation and sustainable use of living marine resources and marine ecosystems. Parties to the Agreement are required to cooperate and exchange information with relevant States, FAO, other international organizations and Regional Fisheries Management Organizations (RFMOs). The RFMOs are expected to participate in the

8 The Agreement was concluded under Article XIV paragraph 1 of the FAO Constitution, and adopted at its Thirty-six Session by FAO Conference Resolution No 12/2009. The Agreement will enter into force thirty days after the date of deposit with the Director-General of the twenty-fifth instrument of ratification, acceptance, approval or accession. So far 10 countries and EU have ratified the Agreement.

9 The Agreement was approved by the FAO Conference at its Thirty-sixth Session in November 2009. It is subject to ratification, acceptance or approval by the signatories and then remains open for accession by any State or regional economic integration organization.

10 They are: Chile, EU, Gabon, Mozambique, New Zealand, Norway, Oman, Seychelles, Sri Lanka, Uruguay and Myanmar.

implementation of the provisions of the Agreement. IUU fishing can be substantially reduced if the activities associated with IUU fishing are properly analysed and then preventative measures are adopted and implemented. The international legal instruments adopted until now only focus on punishment. Like most crimes, this crime will never be defeated through punishment alone. For this reason the different categories of IUU fishing must be identified. Once they are identified the different components of each category can be examined and the causes of the problems addressed. There are three distinct categories of IUU fishing:

- IUU fishing by international criminal gangs (pirate fishing)
- IUU fishing by industrial fishing fleets
- IUU fishing by small scale and artisanal fisheries

IUU fishing by international criminal gangs (pirate fishing)

It is imperative that those engaged in the first category are identified and every effort made by all States to end this appalling practice. The organisers must be brought to justice, since these gangs are engaged in human slavery as well as IUU fishing. They originate (mostly) in the Far East, but operate throughout the world's oceans. Their fleets remain at sea for months and sometimes years and their crews are treated like slaves. The existing international legal instruments on IUU fishing are not adequate to meet the challenge of eradicating this kind of IUU fishing. A new international agreement on this specific problem is required and this problem should not be treated in the same way as the other two types of IUU fishing.

IUU fishing by industrial fishing fleet

Most industrial fishing is easily identifiable. Here the problem lies only with the operation of the fleet. In other words, the vessels are properly registered and everything regarding their records is legal except that they break the conservation and

management measures in force by IUU fishing in the areas where they operate and in respect of the species they catch.¹¹

IUU fishing by small scale and artisanal fisheries

Like industrial fishing, most small scale and artisanal fishing is conducted legally and usually within the limits of the territorial sea and not beyond the continental shelf. Here coastal States have the prime responsibility in relation to the enforcement of the conservation and management measures.¹² If such responsibility is given to a RFMO the latter is responsible for monitoring and surveillance of the activities within the area for which it has the responsibility for conservation and management.

Relationship between Port State Agreement and international law and other international instruments

It may not be possible to completely eradicate IUU fishing committed by industrial fishing fleet and small scale and artisanal fisheries, but it is possible to reduce it substantially by focussing on the fishworkers who may provide the real solution to the problem. So far the only solution offered by the UN, FAO, RFMOs and other organisations is to introduce more and more legislation with heavier and heavier penalties for those engaged in IUU fishing. What has been missing in the analysis of the problem is the human

11 As a general rule, industrial fisheries are confined to the continental shelf where fish are more abundant, although there are exceptions. The fisheries for large pelagics such as tuna and swordfish are ocean-ranging using purse seines and longlines. However, the global total catch of these vessels would be only around five percent of those vessels fishing on the continental shelf.

12 Small scale and artisanal fisheries is defined by FAO as: “traditional fisheries involving fishing households (as opposed to commercial companies), using relatively small amount of capital and energy, relatively small fishing vessels (if any), making short fishing trips, close to shore, mainly for local consumption. In practice, definition varies between countries, e.g. from gleaning or a one-man canoe in poor developing countries, to more than 20-m. trawlers, seiners, or long-liners in developed ones. Artisanal fisheries can be subsistence or commercial fisheries, providing for local consumption or export. They are sometimes referred to as small-scale fisheries”.

element. The IUU fishing is actually carried out by fishermen and therefore it is to fishermen that we must look for the problem as well as the solution to the problem. In order to do that we must first see if there are any provisions in the Port State Agreement that could be legitimately used to look at the human dimension of the IUU fishing. There are some provisions which might be a path to that problem. Article 4.1 of the Agreement states:

Nothing in this Agreement shall prejudice the rights, jurisdiction and duties of Parties under international law.

And Article 4.3

In no case is a Party obliged under this Agreement to give effect to measures or decisions of a regional fisheries management organization if those measures or decisions have not been adopted in conformity with international law.

And again Article 4.4:

This Agreement shall be interpreted and applied in conformity with international law taking into account applicable international rules and standards, including those established through the International Maritime Organization, as well as other international instruments.

Here the question is: to what extent can the conventions, declarations and resolutions of the UN be considered and invoked in this case. To what extent can the international legal instruments introduced by the ILO since 1920s be considered as “international instruments” as referred to in Article 4.4 of the Port State Agreement?

At the Joint FAO/IMO ad hoc Working Group on IUU Fishing and Related Matters in 2000, the ILO representative made a

representation in which he pointed out that:¹³

The Flag State and Port State control of fishing vessels and the issue of IUU fishing should be considered in the context of the Decent Work Agenda of the ILO. The primary goal of the ILO today is to promote opportunities for men and women to obtain decent and productive work, in conditions of freedom, equity, security and human dignity. Decent work means productive work in which rights are protected, which generates an adequate income with adequate social protection.

Although in its Resolution adopted in October 2000 the UN expressed serious concern in relation to IUU fishing and welcomed the cooperation being undertaken with the ILO and other relevant international organizations in the joint Ad Hoc Working Group on combating illegal, unreported and unregulated fishing of the FAO and IMO, this cooperation was never fully developed and ILO was not actively involved in the preparation of many documents on IUU fishing.¹⁴

In 2007, ILO adopted the Work in Fishing Convention, 2007. The UN General Assembly in its Resolution A/RES/62/177, 2008 stated that:

Recognizing also that illegal, unreported and unregulated fishing may give rise to safety and security concerns for individuals on vessels engaged in such activities, and welcoming, in this regard, the adoption of the Work in Fishing Convention, 2007 (Convention No. 188) at the International Labour Conference in Geneva, on 14 June 2007.

This was the first time that UN had made a direct connection between IUU fishing, fishworkers' rights and sustainable

13 Joint FAO/IMO ad hoc Working Group on Illegal, Unreported and Unregulated Fishing and Related Matters, 2000, see FAO Fisheries Report No. 637, 2000.

14 A/Res/ 55/8, October 2000

development of fishery resources.¹⁵

In the fight against IUU fishing the most important component of these illegal activities has been missing from the considerations of policy- and lawmakers. IUU fishing is committed by fishworkers, and until very recently the international organizations with a mandate in respect of fishery resources completely ignored the role of the fishworkers when addressing the problem of IUU fishing. Furthermore, there is ample evidence to suggest that in many instances the fishworkers themselves are the victims of IUU fishing.

One of the most unacceptable aspects of the IUU fishing is the way fishworkers are treated in what has become to be referred to as “pirate” fishing. These are fishworkers who are deprived of the most basic human rights, living in unhygienic and cramped conditions and spending weeks and months at sea without any rest. The smaller operators do not treat their fishworkers any better. The fishworkers engaged in IUU fishing often have no contracts and therefore lack the protections enjoyed under the law by those in possession of a valid contract.

The relationship between management and fishworkers was very clearly identified as an important factor in 1984 by the FAO World Conference on Fisheries Management and Development. This relationship was also acknowledged by UNCED in 1992. Despite the fact that the direct link between IUU fishing and decent work in fishery sector was made in 2000 by the ILO representative to the FAO/IMO Ad Hoc Working Group on IUU Fishing, the two UN organizations (FAO and ILO) that should have been coordinating their efforts on this issue seem not to have made the connection. The adoption of the Work in Fishing Convention, 2007 which, for the first time, provides a comprehensive set of regulation to

15 Res A/Res/62/177, 2008 states: “that illegal, unreported and unregulated fishing constitutes a serious threat to fish stocks and marine habitats and ecosystems, to the detriment of sustainable fisheries as well as the food security and the economies of many States, particularly developing States”.

protect fishworkers, should have been properly and vigorously promoted by FAO and RFMOs.

In the light of the discussions above and the available documents, there is undoubtedly a linkage between the fight against illegal fishing and the assertion of the right to decent work in the fisheries sector. This link should be based on, or at least include, an association between the fight against IUU fishing and ILO's Work in Fishing Convention, 2007, as suggested by the European Parliament in 2011.

The meaning of IUU fishing should be extended to include any fishing activities which are carried out by fishworkers without proper social protection and work contracts: a situation which clearly violates workers' rights. Similarly, the concept of responsible fishing should include respect for fishworkers' rights and their social protection.

In 2010, the EU Council made a decision authorising Member States to ratify the Work in Fishing Convention, 2007, C 188) in the interests of the European Union.¹⁶ Paragraph 2 of the Council Decision states that: "The Convention represents a major input to the fishing sector at international level in promoting decent work for fishers and fairer competition conditions for fishing vessel owners and it is therefore desirable that its provisions should be implemented as soon as possible".

Port States could and perhaps should use the provisions included in Article 4 of the Agreement to invoke the international instruments protecting the rights of fishworkers to "decent work". Inspection at the ports should be extended to examining the fishworkers' documents to make sure they are not being exploited and that their rights are properly protected.

¹⁶ Council Decision 2010/321/EU of 7 June 2010. See also: COM (2011) 306 final, dated 31 May 2011.

Port States duties under the provisions of ILO Maritime Labour Convention, 2006 and Work in Fishing Convention, 2007 (C188)

1. ILO Maritime Labour Convention, 2006

In August 2014 the International Labour Organization's (ILO) Maritime Labour Convention (MLC) 2006 entered into force. So far 65 States have ratified this Convention.¹⁷ It consists of 16 Articles, a set of Regulations and a Code. The Regulations and Code are integral parts of the Convention and the Explanatory note to the Regulations and Code makes it clear that the Convention, the Articles and Regulations can only be changed by the Conference.

The Convention, also referred to as the Seafarers' Bill of Rights, lays down a substantial number of provisions to secure and safeguard decent work and working conditions for seafarers.¹⁸ The main objective of the Convention is to ensure worldwide protection of the seafarers' rights by committing both the States and the shipowners to provide decent work and living conditions for seafarers.

The Convention is a legal instrument with two distinct and independent functions. The first is to provide comprehensive provisions to secure decent work for seafarers. Under Article 1:

Each Member which ratifies this Convention undertakes to give complete effect to its provisions in the manner set out in Article VI in order to secure the right of all seafarers to decent employment.

And according to Article VI.1:

"The Regulations and the provisions of Part A of the Code are mandatory. The provisions of Part B of the Code are not mandatory."

¹⁷ http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=1000:11300:0::no::p11300_instrument_id:312331

¹⁸ The Convention comprises three different but related parts: the Articles, the Regulations and the Code.

There are 5 Titles with specific regulations dealing with variety of subjects. These are:

- (1) Minimum requirements for seafarers to work on a ship;¹⁹**
- (2) Conditions of employment;²⁰**
- (3) Accommodation, recreational facilities, food and catering;²¹**
- (4) Health protection, medical care, welfare and social security protection;²² and**
- (5) Compliance and enforcement.²³**

The measures adopted in MLC 2006 are compatible with the ILO's core mandate which is to promote decent conditions of work as well as implementing its Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work, 1998.²⁴ From minimum age, medical certificate, wages to hours of work, manning, accommodation and food and social security, the Convention makes sure that States that have ratified the Convention comply with the requirements of the Convention by providing the seafarers with decent work and working conditions.

19 Regulations on: Minimum age; Medical certificate; Training and qualifications; Recruitment and replacement.

20 Regulations on: Seafarers' employment agreements; Wages; Hours of work and hours of rest; Entitlement to leave; Repatriation; Seafarer compensation for the ship's loss or foundering; Manning levels; and Career and skill development and opportunities for seafarers' Employment.

21 Regulations on: Accommodation and recreational facilities; and Food and catering

22 Regulations on: Medical care on board ship and ashore; Shipowners' liability; Health and safety protection and accident prevention; Access to shore-based welfare facilities; and Social security.

23 Regulations on: Flag State responsibilities; and Port State responsibilities

24 Details of these can be found in: S.H. Marashi: "Maritime Labour Convention (MLC), 2006 and Work in Fishing Convention, 2007 (C188).

But the Convention goes even further by emphasising that the purpose of the Convention is to ensure that the rights and principles are properly complied with and enforced. For this reason it lays down provisions in relation to the duties and responsibilities of flag States and port States. In this respect the Convention requires active and positive participation by port States in the implementation of the provisions of the Convention. According to Article V.4 of the Convention:

A ship to which this Convention applies may, in accordance with international law, be inspected by a Member other than the flag State, when the ship is in one of its ports, to determine whether the ship is in compliance with the requirements of this Convention.

This power of inspection or the duty to inspect goes far beyond the normal requirements of monitoring or inspecting any infringements regarding the issues related to decent work and decent working conditions which might have taken place or are taking place on board a vessel by any State other than the flag State.

It is therefore the duty of every port State that has ratified this Convention to apply the provisions of the Convention, its Regulations and Code. Title 5 of the Regulation entitled Compliance and enforcement states that:

Every foreign ship calling, in the normal course of its business or for operational reasons, in the port of a Member may be the subject of inspection in accordance with paragraph 4 of Article V for the purpose of reviewing compliance with the requirements of this Convention (including seafarers' rights) relating to the working and living conditions of seafarers on the ship.²⁵

The Regulation (5.2.1.4) Goes on to state:

Inspections that may be carried out in accordance with this Regulation shall be based on an effective port State inspection and monitoring system to help ensure that the working and living

25 Regulation 5.2.1: "Inspections in port".

conditions for seafarers on ships entering a port of the Member concerned meet the requirements of this Convention (including seafarers' rights).

The provisions of MLC only apply to “all ships, whether publicly or privately owned, ordinarily engaged in commercial activities, other than ships engaged in fishing” and seafarer is defined as meaning any person who is employed or engaged or works in any capacity.²⁶

There are appropriate and sufficient powers granted to port States to inspect vessels for any infringements of the provisions of MLC, 2006. For example after a detailed inspection by an authorized officer, if the ship is found “not to conform to the requirements of the Convention and the conditions on board are clearly hazardous to the safety, health or security of seafarers ... the authorized officer shall take steps to ensure that the ship shall not proceed to sea until any non-conformities have been rectified ...”

This Convention can play a major role in securing decent work and working conditions for seafarers. States parties to this Convention do not have any excuse not to fully and effectively implement its provisions.

2. ILO Work In Fishing Convention, 2007 (C188)

While seafarers are now fully protected the exclusion of fishers and fishing vessels from the application of the Convention is somehow regrettable. It is true that at the time of preparation of this Convention, ILO was finalising another convention which would apply to fishworkers and fishing vessels. The ILO Work in Fishing Convention, 2007 (C188) contains almost identical provisions to those contained in MLC in relation to securing decent work and working conditions for fishworkers. But seven years since its adoption, this convention has received only five

²⁶ The Convention does not apply to warships or naval auxiliaries

instruments of ratification.²⁷

Fishing is listed by ILO as the most dangerous occupation.²⁸ The people affected by the accidents at sea are often among the poorest in society. According to FAO roughly 30 million fishermen are working on board 4 million fishing vessels. 98 percent of these vessels are less than 24 metres in length and therefore are not covered by any international rules and regulations. The provisions of C188 can be extended to cover vessels less than 24 metres in length if States party to the Convention decide to do so.

The Preamble to the Convention makes its objectives clear by stating that: “the objectives of this Convention are to ensure that fishers have decent conditions of work on board fishing vessels with regard to minimum requirements for work on board; conditions of service; accommodation and food; occupational safety and health protection; medical care; and social security”.

The Work in Fishing Convention, 2007 consists of 54 Articles and 3 Annexes. The Convention is in Nine Parts, each Part covering a certain aspect of the fishery sector. It is a comprehensive instrument bringing together as well as updating all the previous ILO Conventions related to the fishery sector. The Convention contains two articles concerning the implementation of the provisions of C188 by port States who have ratified the Convention. According to Article 43.2 of C188

If a Member, in whose port a fishing vessel calls in the normal course of its business or for operational reasons, receives a complaint or obtains evidence that such vessel does not conform to the requirements of this Convention, it ... may take measures necessary to rectify any conditions on board which are clearly hazardous to safety or health.

27 The Convention has been ratified by: Argentina, Bosnia and Herzegovina, Congo, Morocco and South Africa.

28 See: SAFETY FOR FISHERMEN: THE WAY FORWARD GCP/GLO/200/MUL, September 2010; see also: <http://www.ilo.org/public/portugue/region/eurpro/lisbon/pdf/rep-v-1.pdf>

The Port State is required to notify the nearest representative of the flag State and, if possible, shall have such representative present. The port State shall not unreasonably detain or delay the vessel. It is clear that the language in MLC is more decisive than the one used in C188. Apart from minor linguistic differences the two Conventions aim to provide and secure decent work and working conditions for seafarers and fishworkers. The importance of promoting “decent work” has been emphasised over and over again by ILO as well as FAO.

In 2007, while addressing the issues related to “Social Issues in small scale fisheries,” FAO Committee on Fisheries (COFI) made the following references to decent work: “The promotion of human rights is critical for the social development of fishing communities. These rights include legally-mandated rights to decent working conditions ...”²⁹

In 2009, COFI again addressed the issue of decent work while discussing the topic of “Securing Sustainable Small-Scale Fisheries: Bringing Together Responsible Fisheries and Social Development”. It stated that:

“FAO and ILO should give priority to ensure decent working and living conditions in small-scale fisheries and seek that the relevant ILO conventions are applied, especially the 2007 Work in Fishing Convention (ILO Convention No. 188). It was also suggested that the working conditions in each country be analyzed and minimum goals be established that can be subject to regular monitoring and reporting”.³⁰

As pointed out ILO Work in Fishing Convention, 2007 (C188) has been ratified by only five States. This situation seven years after its adoption is very unfortunate because millions of fishworkers remain unprotected and deprived of decent work and decent working conditions. It is unfair and illogical that such

29 COFI/2007/6 “Social Issues in Small-Scale Fisheries”.

30 COFI/2009/7 “Securing Sustainable Small-Scale Fisheries: Bringing Together Responsible Fisheries and Social Development”.

arbitrary discrimination should be allowed to continue despite the efforts of all who advocate decent work and decent working conditions. While ILO is primarily responsible for the promotion of this important Convention and active lobbying of its members to ratify the Convention, other UN organizations also share the blame for not emphasising the importance of ratification of C188. The UN General Assembly, FAO, IMO and WHO must all play a more active role in promoting the ratification of this Convention.³¹ The ratification of this Convention will give port States the power to inspect fishing vessels and the conditions of work, health and safety on board such vessels. Together C188 and MLC will give port States the power to inspect those vessels referred to in the two Conventions and see that decent work and decent working conditions are implemented according to the provisions of those Conventions.

31 EU has repeatedly recommended that its members should ratify the C188 but so far none has taken any notice of

Maritime Labour Convention (MLC), 2006 and Work in Fishing Convention, 2007 (C188)

The entry into force of the International Labour Organisation's (ILO) Maritime Labour Convention (MLC), 2006 must be considered as a very significant development in the ILO's attempts to make its "decent work" agenda more widely accepted and practically endorsed by its Members.³²

The Convention was adopted by governments, employers and workers representatives at a special ILO Conference in 2006, setting out decent working and living conditions for seafarers. So far, 51 ILO member countries representing more than 76 percent of the world's gross global tonnage of shipping have ratified the Convention.³³ The Convention provides comprehensive rights and protection at work for more than 1.2 million seafarers.

To celebrate this historic achievement, the Organization marked the occasion with a special event, bringing together representatives of seafarers, ship-owners and port authorities.³⁴

In 1998 the ILO adopted the Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work. The Declaration was regarded as an expression of commitment by governments, employers and workers organizations to uphold basic human rights. It focussed on the Organisation's long term commitment to promote its core principles. It is obvious that since the adoption of the ILO Declaration in 1998, the Organisation has accelerated its efforts to make its universal values more accepted and adhered to through the adoption of a number of international instruments including

32 The Convention entered into force on 20th August 2013.

33 The Convention is also referred to as: "the seafarers' bill of rights"

34 ILO also has launched a comprehensive new database which provides up-to-date information on the implementation of the MLC, 2006.

the MLC, 2006.³⁵

The definition of decent work was given by the Director General of the ILO in his Report in 1999. Decent work is the converging focus of all its four strategic objectives: the promotion of rights at work; employment; social protection; and social dialogue. It must guide its policies and define its international role in the near future.³⁶ Thus the main principles relating to the fundamental rights of workers have been “collectively” referred to as “decent work”. This term has now become universally recognized and used in many international instruments.

The MLC, 2006 is a comprehensive piece of legislation which brings together in one document all aspects of seafarers’ rights to decent working conditions. It covers almost every aspect of their work and life on board including: minimum age, employment agreements, hours of work or rest, payment of wages, medical care on board, accommodation, food and catering, health and safety protection and social security. In the Preamble the Convention states that ILO is “mindful of the core mandate of the Organization, which is to promote decent conditions of work”. It goes on to say that the ILO is “determined that this new instrument should be designed to secure the widest possible acceptability among governments, shipowners and seafarers committed to the principles of decent work”.

While ILO should be congratulated on its efforts to promote this Convention, the Organisation’s mission to introduce decent work

35 The ILO’s core principles are: (a) freedom of association and the effective recognition of the right to collective bargaining (b) the elimination of all forms of forced or compulsory labour; (c) the effective abolition of child labour; and (d) the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.

36 Decent work for all in a global economy: An ILO perspective: Report of the Director General, 87th Session of the International Labour Conference, 1999.

to all who work at sea or on vessels operating on inland waters is by no means accomplished. While 51 countries have so far ratified the MIC, 2006 only 4 countries have ratified another ILO's flagship convention: Work in Fishing Convention, 2007 (C188).³⁷ And the provisions of MLC, 2006 do not apply to ships engaged in fishing (Art. 2. (J).4.

According to ILO in the United States, the fatality rate for the fishing industry in 1996 was 16 times higher than for fire-fighting or police work and 40 times the national average. In Denmark, the rate from 1989 to 1996 was 25-30 times higher than for those employed on land. In Guinea of around 7,000 artisanal fishermen who go out fishing in canoes one of every 200 fishermen dies in a canoe accident. It is estimated that worldwide over 24,000 fishermen die at sea every year.³⁸ Thus the Organisation has good reasons to consider fishing as the most hazardous of all professions. It is therefore disheartening and disappointing to see that enough efforts have not been made to promote the ratification of Work in Fishing Convention, 2007.³⁹

While through its provisions, the MLC, 2006 provides decent conditions of work for 1.2 million seafarers, there is no security of decent work for nearly 30 million fishermen of whom some 15 millions are employed in vessels less than 24 meters long.⁴⁰ And these vessels are covered by the Work in Fishing Convention, 2007.

37 There are Argentina, Bosnia and Herzegovina, Morocco and South Africa.

38 See Safety for Fishermen: <http://www.safety-for-fishermen.org/en/> and http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_071324/lang--en/index.htm

39 According to the Preamble, the 2007 Convention (C188) is adopted because the mandate of the ILO is to promote decent conditions of work. It goes on to say that ILO regards the fishing as a hazardous occupation and the Organization is aware of the need to protect and promote the rights of fishers.

40 http://www.ilo.org/global/about-the-ilo/newsroom/news/WCMS_071324/lang--en/index.htm

It is also both significant and interesting that most of the provisions in the MLC, 2006 are almost identical to those in the Work in Fishing Convention, 2007. In the Preambles, both Conventions speak of the purpose of the Convention which is primarily securing decent work for those covered by their provisions.

There are identical provisions in relation to minimum age, medical certificate, hours of work, manning, accommodation, medical care on board and on shore and finally on social security.⁴¹ It seems incomprehensible that two conventions should share more than 90 percent of their provisions with each other and have the same objective of securing decent work for those working on board vessels but have nothing to do with one another. It would seem logical for the ILO to have made a concerted effort to promote the Work in Fishing Convention, 2007 alongside that of the MLC, 2006.

The failure to get the C188 ratified by enough countries in order for the Convention to become operational leaves a lot to be desired despite the coming into force of MLC, 2006.

The ILO leaves every single fishworkers without proper protection in a profession the Organisation itself has declared to be the most hazardous of professions. It has been argued elsewhere that enough efforts have not been made to coordinate the promotion of C188 by

41 Compare the following provisions:

1. On minimum age: compare Regulation 1.1 of MLC, 2006 to Article 16 of C188.
2. On medical certificate: compare Regulation 1.2 of MLC, 2006 to Article 10 of C188.
3. On hours of work: compare Regulation 2.3 of MLC, 2006 to Article 7 of C188.
4. On manning: compare Regulation 2.7 of MLC, 2006 to Article 13
5. On accommodation compare Title 3, Regulation 3.1 of MLC to Articles 25-28 of C188.
6. On medical care, health and social security compare 4.1 to 4.5 of MLC, 2006 to Articles 29-37 of C188.

ILO and other UN sister organisations who are directly involved in the fishing industry and fishing if not with the wellbeing of fishworkers. Both FAO and IMO have direct interests in promotion of C188 but until now neither of the two organisations has been involved.

The importance of promoting Work in Fishing Convention, 2007 was emphasised in a recent study by Uilapesca in which a clear link between Illegal, Unreported and Unregulated Fishing (IUU) and the abuse of fishworkers' rights was established.⁴² If ILO is determined to press ahead with its decent work agenda, it will have to start talking seriously with its members as well as with other sister organisations. UN General Assembly could and should intervene by drawing its members' attention to the link between decent work and IUU fishing.

A more concerted effort to publicise the importance of decent work in fishing industry and to encourage the ratification of C188 would have another very important consequence: the difference between IUU fishing and industrial pirate fishing which is tantamount to slavery will become clear and the latter cases can be more readily identified and tackled by the international community.

But even if C188 is ratified and enters into force it would still not cover the rights of majority of fishworkers who work on fishing vessels less than 24 meters long. This problem will have to be addressed by ILO since the majority of fishing vessels are less than 24 meters long and the fishworkers who work on board those fishing vessels deserve the security of decent work as much as those working on bigger boats or workers working on boats which are not fishing vessels but covered by MLC, 2006.

42 See S.H. Marashi & Fabrizio De Pascale, "IUU Fishing and its Relation to the Rights of Fishworkers in International Law. The report can be found at: <http://www.uilapesca.eu/public/eventi/20121201/uila.html>

Bibliografia

Blaise Kuemlangan, Michael Press: **Preventing, Deterring and Eliminating IUU Fishing - Port State Measures**, Environmental Policy and Law, 40/6 (2010) http://www.fao.org/fileadmin/user_upload/legal/docs/1_lpo87-e.pdf

Terje Lobach, **Measures to be adopted by the port state in combating IUU fishing**, Document AUS:IUU/2000/15, 2000 <http://www.fao.org/docrep/005/y3274e/y3274e0h.htm>

Judith Swan, **Port State Measures to Combat IUU Fishing: international and Regional Developments**, Sustainable Development Law & Policy review 2006 <http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1205&context=sdlp>

NAFO, **Port State Control Measures, 2008-2015** <http://www.nafo.int/fisheries/frames/psm.html>

IOTC, **Resolution 10/11 on port state measures to prevent, deter and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing**, 2010 <http://www.iotc.org/cmm/resolution-1011-port-state-measures-prevent-deter-and-eliminate-illegal-unreported-and>

CCAMLR, **Port states measures**, 2008 <http://www.ccamlr.org/en/publications/port-state-measures>

CCAMLR, **The use of port state measures to improve fisheries compliance at the international level issues and instruments, the Ccamlr case - 2006** http://www.asoc.org/storage/documents/Meetings/CCAMLR/XXV/ASOC_Port_State_CCAMLR_XXV.pdf

2nd Southern and Eastern African Forum to counter Illegal, Unreported and Unregulated (IUU) Fishing, **Briefing paper on the draft agreement on port state measures to prevent, deter**

and eliminate illegal, unreported and unregulated fishing, 2009 http://www.africanfisheries.org/sites/default/files/knowledge_outputs/200901_briefing_paper_draft_psma_mozambique.pdf

WWF international, **Background information on Port States measures agreement,** 2014 http://d2ouvy59p0dg6k.cloudfront.net/downloads/fact_sheet_mozambique_ratifies_port_state_measure_agreement_august_2014_final.pdf

The Pew charitable trusts, **Why - and How - to Ratify the Port State Measures Agreement,** 2014 <http://www.pewtrusts.org/en/about/news-room/news/2014/06/02/why-and-how-to-ratify-the-port-state-measures-agreement>

www.Stopillegalfishing , **Port State measures**
http://www.stopillegalfishing.com/doc/publication/eng/port_state_measures.pdf

Consiglio UE, **Proposta di decisione del Consiglio relativa all'approvazione dell'accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,** 2011 [http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058cada/4b096a795e9f78c5c1257815003922ae/\\$FILE/05208-11_IT.PDF](http://www.parlamento.it/web/docuorc2004.nsf/8fc228fe50daa42bc12576900058cada/4b096a795e9f78c5c1257815003922ae/$FILE/05208-11_IT.PDF)

ILO, **Guidelines for port State control officers carrying out inspections under the Work in Fishing Convention, 2007 (No. 188)** http://www.ilo.org/sector/Resources/codes-of-practice-and-guidelines/WCMS_177245/lang--en/index.htm

Allegato 1 - Accordo sulle misure di competenza dello Stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

PREAMBOLO

LE PARTI DEL PRESENTE ACCORDO,

PROFONDAMENTE PREOCCUPATE dalla persistenza della pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata e dalle sue conseguenze negative sugli stock ittici, sugli ecosistemi marini e sul sostentamento dei pescatori legittimi, nonché dalla crescente necessità di sicurezza alimentare a livello mondiale,

CONSAPEVOLI del ruolo svolto dallo Stato di approdo nell'adozione di misure efficaci intese a promuovere l'uso sostenibile e la conservazione a lungo termine delle risorse marine vive,

RICONOSCENDO che le misure di lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata devono fondarsi sulla responsabilità principale degli Stati di bandiera e avvalersi di tutta la giurisdizione disponibile in conformità al diritto internazionale, comprese le misure dello Stato di approdo, le misure degli Stati costieri, le misure di mercato e quelle intese a garantire che i cittadini non pratichino né coadiuvino la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

RICONOSCENDO che le misure di competenza dello Stato di approdo costituiscono un mezzo potente ed economicamente efficace per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata,

CONSAPEVOLI della necessità di aumentare il coordinamento a livello regionale e interregionale per combattere la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata con le misure di competenza dello Stato di approdo,

RICONOSCENDO il rapido sviluppo della tecnologia delle comunicazioni, delle banche dati, delle reti e dei registri mondiali a sostegno delle misure di competenza dello Stato di approdo,

RICONOSCENDO la necessità di assistere i paesi in via di sviluppo nell'adozione e attuazione delle misure di competenza dello Stato di approdo,

PRENDENDO NOTA che la comunità internazionale, tramite il sistema delle Nazioni Unite, compresi l'Assemblea generale delle Nazioni Unite e il Comitato per la pesca dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'alimentazione e l'agricoltura, in appresso «la FAO», ha invitato ad istituire uno strumento internazionale giuridicamente vincolante relativo alle norme minime da applicare alle misure di competenza dello Stato di approdo, basato sul piano d'a-

zione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato dalla FAO nel 2001, e sul regime di riferimento dello Stato di approdo per la lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, adottato dalla FAO nel 2005,

TENENDO CONTO che, nell'esercizio della loro sovranità sui porti situati nel loro territorio, gli Stati possono adottare misure più severe, in conformità al diritto internazionale,

RICHIAMANDO le disposizioni pertinenti della convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, in appresso «la convenzione»,

RICHIAMANDO l'accordo del 4 dicembre 1995 ai fini dell'applicazione delle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, del 10 dicembre 1982, relative alla conservazione e alla gestione degli stock ittici transzonali e degli stock ittici altamente migratori, l'accordo inteso a favorire il rispetto delle misure internazionali di conservazione e di gestione da parte dei pescherecci in alto mare del 24 novembre 1993 e il codice di condotta per una pesca responsabile adottato dalla FAO nel 1995,

RICONOSCENDO la necessità di concludere un accordo internazionale nell'ambito della FAO in virtù dell'articolo XIV dell'atto costitutivo della FAO,

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

PARTE 1

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Termini utilizzati

Ai fini del presente accordo si intende per:

- a) «misure di conservazione e di gestione», le misure volte a conservare e gestire le risorse biologiche marine che sono adottate e applicate in modo compatibile con le pertinenti norme del diritto internazionale, comprese quelle riflesse nella convenzione;
- b) «pesce», tutte le specie di risorse biologiche marine, anche trasformate;

- c) «pesca», la ricerca, il richiamo, la localizzazione, la cattura, il prelievo o la raccolta di pesce o qualsiasi attività che consenta presumibilmente di richiamare, localizzare, catturare, prelevare o raccogliere pesce;
- d) «attività inerenti alla pesca», qualsiasi operazione di supporto o di preparazione alla pesca, compresi lo sbarco, il condizionamento, la trasformazione, il trasbordo o il trasporto di pesce che non è stato precedentemente sbarcato in un porto, nonché la messa a disposizione di personale, carburante, attrezzi da pesca e altre forniture in mare;
- e) «pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata», le attività indicate nel paragrafo 3 del piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, in appresso «pesca INN», adottato dalla FAO nel 2001;
- f) «parte», uno Stato o un'organizzazione regionale di integrazione economica che abbiano accettato di essere vincolati dal presente accordo e per i quali lo stesso è in vigore;
- g) «porto», terminali offshore e altri impianti per lo sbarco, il trasbordo, il condizionamento, la trasformazione, il rifornimento di carburante o l'approvvigionamento;
- h) «organizzazione regionale di integrazione economica», un'organizzazione di integrazione economica regionale alla quale i relativi Stati membri hanno trasferito la competenza per le materie disciplinate dal presente accordo, inclusa la facoltà di prendere decisioni vincolanti per detti Stati membri su tali materie;
- i) «organizzazione regionale di gestione della pesca», un'organizzazione intergovernativa o un accordo intergovernativo, a seconda del caso, che ha facoltà di stabilire misure di conservazione e di gestione; e infine
- j) «nave», qualsiasi nave, imbarcazione di altro tipo o barca utilizzata, attrezzata per essere utilizzata o destinata ad essere utilizzata per la pesca o attività inerenti alla pesca.

Articolo 2

Obiettivo

Obiettivo del presente accordo è prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN mediante l'applicazione di efficaci misure di competenza dello Stato di approdo, assicurando così la conservazione a lungo termine e lo sfruttamento sostenibile delle risorse biologiche marine e degli ecosistemi marini.

Articolo 3

Applicazione

1. Ciascuna parte, in qualità di Stato di approdo, applica il presente accordo alle navi non autorizzate a battere la propria bandiera che chiedono di entrare nei suoi porti o si trovano in uno dei suoi porti, fatta eccezione per:
 - a) le navi di uno Stato vicino dedite alla pesca artigianale di sussistenza, purché lo Stato di approdo e lo Stato di bandiera cooperino per assicurare che tali navi non praticino la pesca INN né attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN; e
 - b) le navi container che non trasportano pesce o trasportano solo pesce che è stato precedentemente sbarcato, purché non esistano motivi fondati di sospettare che tali navi abbiano praticato attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN.
2. Una parte può decidere, in qualità di Stato di approdo, di non applicare il presente accordo alle navi noleggiate dai propri cittadini esclusivamente per pescare in zone comprese nella propria giurisdizione nazionale e che operano nelle stesse sotto la sua autorità. Tali navi sono soggette a misure decise dalla parte altrettanto efficaci delle misure applicate alle navi che battono la sua bandiera.
3. Il presente accordo si applica alla pesca praticata in zone marine che sia illegale, non dichiarata e non regolamentata, secondo quanto definito all'articolo 1, lettera e), del presente accordo, e alle attività inerenti alla pesca a supporto di tale pesca.
4. Il presente accordo è applicato in modo equo, trasparente e non discriminatorio, in conformità al diritto internazionale.
5. Poiché il presente accordo ha portata mondiale e si applica a tutti i porti, le parti incoraggiano le altre entità ad applicare misure compatibili con le sue disposizioni. Le entità che non possono diventare parti contraenti del presente accordo possono esprimere il loro impegno ad agire in modo compatibile con le sue disposizioni.

Articolo 4

Relazione con il diritto internazionale e altri strumenti internazionali

1. Nessuna delle disposizioni del presente accordo pregiudica i diritti, la giu-

risdizione e i doveri delle parti a norma del diritto internazionale. In particolare, nessuna delle disposizioni del presente accordo può essere interpretata in modo da pregiudicare:

- a) la sovranità delle parti sulle rispettive acque interne, arcipelagiche e territoriali o i diritti di sovranità sulla rispettiva piattaforma continentale e nelle rispettive zone economiche esclusive;
- b) l'esercizio delle parti della loro sovranità sui porti situati nel loro territorio in conformità al diritto internazionale, compreso il diritto di negare l'accesso a tali porti e di adottare misure dello Stato di approdo più severe di quelle previste dal presente accordo, comprese le misure adottate a seguito di una decisione di un'organizzazione regionale di gestione della pesca.

2. L'applicazione del presente accordo non implica che una parte riconosca un'organizzazione regionale di gestione della pesca di cui non è membro né che diventi vincolata a misure o decisioni della stessa.

3. Una parte non è mai obbligata in virtù del presente accordo a dare esecuzione a misure o decisioni di un'organizzazione regionale di gestione della pesca se tali misure o decisioni non sono state adottate in conformità al diritto internazionale.

4. Il presente accordo è interpretato e applicato in conformità al diritto internazionale tenendo conto delle norme e disposizioni internazionali applicabili, comprese quelle stabilite tramite l'Organizzazione marittima internazionale e altri strumenti internazionali.

5. Le parti adempiono in buona fede agli obblighi assunti nell'ambito del presente accordo ed esercitano i diritti da esso riconosciuti in modo tale da non costituire abuso di diritto.

Articolo 5

Integrazione e coordinamento a livello nazionale

Nella misura del possibile ciascuna parte:

- a) integra o coordina le misure di competenza dello Stato di approdo relative alla pesca con il sistema più ampio di controlli esercitati dallo Stato di approdo;
- b) integra le misure di competenza dello Stato di approdo con altre misure al fine di prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e le attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN tenendo conto, se del caso,

del piano d'azione internazionale per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata adottato dalla FAO nel 2001; e

- c) adotta misure per lo scambio di informazioni fra gli organismi nazionali pertinenti e per il coordinamento delle attività di tali organismi ai fini dell'attuazione del presente accordo.

Articolo 6

Cooperazione e scambio di informazioni

1. Allo scopo di promuovere un'efficace attuazione del presente accordo e tenendo nel debito conto gli opportuni requisiti di riservatezza, le parti cooperano e scambiano informazioni con gli Stati appropriati, la FAO, altre organizzazioni internazionali e le organizzazioni regionali di gestione della pesca, in particolare sulle misure adottate da tali organizzazioni regionali in relazione all'obiettivo del presente accordo.

2. Per quanto possibile, ciascuna parte prende provvedimenti a sostegno delle misure di conservazione e di gestione adottate da altri Stati e da altre pertinenti organizzazioni internazionali.

3. Le parti cooperano a livello subregionale, regionale e mondiale ai fini di un'efficace applicazione del presente accordo, anche, ove opportuno, attraverso la FAO o organizzazioni e accordi regionali di gestione della pesca.

PARTE 2

ENTRATA IN PORTO

Articolo 7

Designazione dei porti

1. Ciascuna parte designa e rende noti i porti in cui le navi possono chiedere di entrare ai sensi del presente accordo. Ciascuna parte trasmette un elenco dei porti designati alla FAO, che provvede a darvi debita pubblicità.

2. Per quanto possibile, ciascuna parte assicura che ognuno dei porti designati e resi noti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo disponga di capacità sufficiente per eseguire ispezioni a norma del presente accordo.

Articolo 8

Richiesta anticipata di entrata in porto

1. Prima di autorizzare una nave ad entrare in un suo porto, ciascuna parte chiede che le vengano fornite almeno le informazioni indicate nell'allegato A.
2. Ciascuna parte chiede che le informazioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo le siano fornite con sufficiente anticipo da consentire allo Stato di approdo di esaminarle.

Articolo 9

Autorizzazione o rifiuto di entrata in porto

1. Dopo aver ricevuto le informazioni pertinenti di cui all'articolo 8, nonché altre informazioni eventualmente richieste per determinare se la nave che chiede l'entrata in porto ha praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN, ciascuna parte decide se autorizzare o rifiutare l'entrata della nave nel suo porto e comunica tale decisione alla nave o al suo rappresentante.
2. Se l'entrata è autorizzata, il comandante o il rappresentante della nave è tenuto a presentare l'autorizzazione alle autorità competenti della parte all'arrivo in porto della nave.
3. Se l'entrata è negata, ciascuna parte comunica la decisione presa a norma del paragrafo 1 del presente articolo allo Stato di bandiera della nave e, se opportuno e nella misura del possibile, agli Stati costieri, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ad altre organizzazioni internazionali pertinenti.
4. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, se una parte dispone di prove sufficienti per dimostrare che una nave che ha chiesto di entrare in uno dei suoi porti ha praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN, in particolare se la nave è compresa in un elenco di navi che hanno praticato la pesca INN o attività inerenti a tale pesca adottato da un'organizzazione regionale di gestione della pesca pertinente in conformità alle norme e alle procedure di tale organizzazione e al diritto internazionale, la parte rifiuta a tale nave l'entrata nei suoi porti, tenendo nel debito conto i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 4.
5. In deroga ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo, una parte può autorizzare l'entrata in uno dei suoi porti di una nave di cui ai suddetti paragrafi esclusiva-

mente a fini di ispezione e per prendere altre misure appropriate in conformità al diritto internazionale che siano almeno altrettanto efficaci del divieto di entrare in porto nel prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e le attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN.

6. Se una delle navi di cui al paragrafo 4 o 5 del presente articolo si trova in porto per qualsiasi motivo, la parte interessata vieta alla nave l'utilizzo dei propri porti per lo sbarco, il trasbordo, il condizionamento e la trasformazione del pesce e per altri servizi portuali, fra cui il rifornimento di carburante, l'approvvigionamento, la manutenzione e l'utilizzo del bacino di carenaggio. In tali casi si applicano, mutatis mutandis, i paragrafi 2 e 3 dell'articolo 11. Il divieto di utilizzare i porti per tali finalità è conforme al diritto internazionale.

Articolo 10

Forza maggiore o difficoltà grave

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce l'entrata in porto di navi in caso di forza maggiore o di difficoltà grave, in conformità al diritto internazionale, o vieta a uno Stato di approdo di autorizzare l'entrata in porto di una nave esclusivamente al fine di prestare assistenza a persone, imbarcazioni o aeromobili in pericolo o in difficoltà grave.

PARTE 3

UTILIZZO DEI PORTI

Articolo 11

Utilizzo dei porti

1. Se una nave è entrata in uno dei suoi porti, la parte le nega l'utilizzo del porto, a norma delle leggi e delle regolamentazioni nazionali e in modo compatibile con il diritto internazionale, compreso il presente accordo, per lo sbarco, il trasbordo, il condizionamento e la trasformazione del pesce che non è stato precedentemente sbarcato e per altri servizi portuali, fra cui il rifornimento di carburante, l'approvvigionamento, la manutenzione e l'utilizzo del bacino di carenaggio, se:

- a) la parte constata che la nave non dispone di un'autorizzazione valida e applicabile per praticare la pesca o attività inerenti alla pesca richiesta dal suo Stato di bandiera;

- b) la parte constata che la nave non dispone di un'autorizzazione valida e applicabile per praticare la pesca o attività inerenti alla pesca richiesta da uno Stato costiero per le zone sottoposte alla giurisdizione nazionale di tale Stato;
 - c) la parte riceve prove fondate che il pesce detenuto a bordo è stato catturato in violazione dei requisiti applicabili di uno Stato costiero per le zone sottoposte alla giurisdizione nazionale di tale Stato;
 - d) lo Stato di bandiera non conferma entro un periodo di tempo ragionevole, su richiesta dello Stato di approdo, che il pesce detenuto a bordo è stato catturato in conformità ai requisiti applicabili di un'organizzazione regionale di gestione della pesca competente, tenuto conto dell'articolo 4, paragrafi 2 e 3; oppure
 - e) la parte ha motivi fondati di ritenere che la nave abbia in qualche modo praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN, anche a supporto di una nave di cui all'articolo 9, paragrafo 4, a meno che la nave possa dimostrare:
 - i) che operava in modo compatibile con le pertinenti misure di conservazione e di gestione; oppure,
 - ii) nel caso della messa a disposizione di personale, carburante, attrezzi da pesca e altre forniture in mare, che la nave rifornita non era, al momento del rifornimento, una delle navi di cui all'articolo 9, paragrafo 4.
2. In deroga al paragrafo 1, una parte non nega a una nave di cui al suddetto paragrafo l'utilizzo dei servizi portuali:
- a) essenziali per la sicurezza o la salute dell'equipaggio o per la sicurezza della nave, purché tali necessità siano debitamente provate; oppure
 - b) se del caso, per la demolizione della nave.
3. Se una parte ha vietato l'utilizzo del porto in conformità del presente articolo, essa notifica tempestivamente la propria decisione allo Stato di bandiera e, se opportuno, agli Stati costieri interessati e alle organizzazioni regionali di gestione della pesca competenti e ad altre organizzazioni internazionali interessate.
4. Una parte ritira il divieto di utilizzo del porto nei riguardi di una nave a norma del paragrafo 1 del presente articolo solo se esistono prove sufficienti che le motivazioni per cui l'utilizzo era stato vietato erano inadeguate o erranee o che tali motivazioni non sono più pertinenti.
5. Se una parte ritira il divieto di cui al paragrafo 4 del presente articolo, essa ne dà notifica tempestiva alle parti che erano state informate del divieto a norma del paragrafo 3 del presente articolo.

PARTE 4

ISPEZIONI E AZIONI DI CONTROLLO

Articolo 12

Livelli e priorità di ispezione

1. Ciascuna parte ispeziona nei propri porti il numero di navi richiesto per raggiungere un livello annuale di ispezioni sufficiente a conseguire l'obiettivo del presente accordo.
2. Le parti si impegnano a raggiungere un accordo sui livelli minimi di ispezione delle navi tramite, a seconda del caso, le organizzazioni regionali di gestione della pesca, la FAO o altri mezzi.
3. Per decidere quali navi ispezionare le parti danno priorità:
 - a) alle navi che non sono state autorizzate ad entrare in un porto o ad utilizzare un porto in conformità del presente accordo;
 - b) alle richieste di ispezione di determinate navi presentate da altre parti, Stati od organizzazioni regionali di gestione della pesca pertinenti, in particolare ove tali richieste siano corroborate da prove che la nave in questione abbia praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN; e
 - c) alle altre navi per le quali esistono motivi fondati di sospettare che abbiano praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN.

Articolo 13

Esecuzione delle ispezioni

1. Ciascuna parte provvede affinché i propri ispettori svolgano almeno le funzioni indicate nell'allegato B.
2. Nell'eseguire le ispezioni in porto ciascuna parte:
 - a) provvede affinché le ispezioni siano condotte da ispettori adeguatamente qualificati autorizzati a tal fine, con particolare riguardo all'articolo 17;
 - b) provvede affinché, prima dell'ispezione, gli ispettori presentino al comandante della nave un documento attestante la loro qualifica di ispettori;

- c) provvede affinché gli ispettori esaminino tutte le zone pertinenti della nave, il pesce presente a bordo, le reti ed eventuali altri attrezzi ed equipaggiamenti nonché qualsiasi documento o registro tenuto a bordo che consenta di verificare il rispetto delle pertinenti misure di conservazione e di gestione;
- d) impone al comandante della nave di fornire agli ispettori l'assistenza e le informazioni necessarie e di presentare, su loro richiesta, il materiale e i documenti pertinenti o copie certificate degli stessi;
- e) invita lo Stato di bandiera della nave a partecipare all'ispezione qualora esistano accordi in tal senso con detto Stato;
- f) fa tutto il possibile per evitare di ritardare indebitamente la nave, per ridurre al minimo le interferenze e i disagi, compresa la presenza non necessaria di ispettori a bordo, e per evitare azioni che avrebbero come conseguenza la degradazione della qualità del pesce a bordo;
- g) fa tutto il possibile per facilitare la comunicazione con il comandante o i membri più anziani dell'equipaggio, anche facendo accompagnare l'ispettore da un interprete ove sia possibile e necessario;
- h) assicura che le ispezioni siano condotte in modo equo, trasparente e non discriminatorio e che non si verifichino episodi di intimidazione su nessuna nave; e
- i) non interferisce con la facoltà del comandante, in conformità al diritto internazionale, di comunicare con le autorità dello Stato di bandiera.

Articolo 14

Esiti delle ispezioni

Le parti includono almeno le informazioni indicate nell'allegato C nel rapporto scritto sugli esiti di ciascuna ispezione.

Articolo 15

Trasmissione degli esiti delle ispezioni

Le parti trasmettono gli esiti di ciascuna ispezione allo Stato di bandiera della nave ispezionata e, se del caso:

- a) alle parti e agli Stati interessati, compresi:
 - i) gli Stati nelle cui acque di giurisdizione nazionale l'ispezione ha appurato che la nave ha praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN; e
 - ii) lo Stato di cui è cittadino il comandante della nave;
- b) le organizzazioni regionali di gestione della pesca interessate; e
- c) la FAO e altre organizzazioni internazionali interessate.

Articolo 16

Scambio elettronico di informazioni

1. Per facilitare l'attuazione del presente accordo le parti istituiscono, ove possibile, un sistema di comunicazione che consenta lo scambio elettronico diretto di informazioni, tenendo nel debito conto gli opportuni requisiti in materia di riservatezza.
2. Nella misura del possibile e tenendo nel debito conto gli opportuni requisiti in materia di riservatezza, le parti cooperano per porre in atto, congiuntamente ad altre iniziative multilaterali e intergovernative appropriate, un meccanismo di condivisione delle informazioni, di preferenza coordinato dalla FAO, nonché per facilitare lo scambio di informazioni con le banche dati esistenti pertinenti per il presente accordo.
3. Ciascuna parte designa un'autorità che funge da punto di contatto per lo scambio di informazioni ai sensi del presente accordo e comunica tale designazione alla FAO.
4. Ciascuna parte gestisce le informazioni da trasmettere attraverso uno dei sistemi istituiti ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo in conformità all'allegato D.
5. La FAO chiede alle organizzazioni regionali di gestione della pesca appropriate di fornire informazioni sulle misure o decisioni da esse adottate e attuate che abbiano attinenza con il presente accordo al fine di integrare tali informazioni, nella misura del possibile e tenendo nel debito conto gli opportuni requisiti in materia di riservatezza, nel meccanismo di condivisione delle informazioni di cui al paragrafo 2 del presente articolo.

Articolo 17

Formazione degli ispettori

Le parti provvedono affinché i propri ispettori siano adeguatamente formati tenendo conto degli orientamenti per la formazione degli ispettori figuranti nell'allegato E. Le parti si impegnano a cooperare a tale riguardo.

Articolo 18

Misure adottate dallo Stato di approdo a seguito di ispezioni

1. Se, a seguito di un'ispezione, esistono motivi fondati di ritenere che una nave abbia praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN, la parte che ha eseguito l'ispezione:
 - a) comunica tempestivamente le proprie constatazioni allo Stato di bandiera e, se del caso, agli Stati costieri interessati, alle organizzazioni regionali di gestione della pesca e ad altre organizzazioni internazionali appropriate nonché allo Stato di cui è cittadino il comandante della nave; e
 - b) vieta alla nave l'utilizzo del proprio porto per lo sbarco, il trasbordo, il condizionamento e la trasformazione del pesce che non è stato precedentemente sbarcato e per altri servizi portuali, fra cui il rifornimento di carburante, l'approvvigionamento, la manutenzione e l'utilizzo del bacino di carenaggio, se queste misure non sono già state prese nei confronti della nave in modo compatibile con il presente accordo, compreso l'articolo 4.
2. In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, una parte non vieta a una nave di cui al suddetto paragrafo l'utilizzo dei propri servizi portuali qualora siano essenziali per la sicurezza o la salute dell'equipaggio o per la sicurezza della nave.
3. Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere misure che siano conformi al diritto internazionale oltre a quelle specificate ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo, comprese le misure che lo Stato di bandiera della nave ha espressamente richiesto o a cui ha acconsentito.

Articolo 19

Informazioni sul ricorso nello Stato di approdo

1. Ciascuna parte tiene a disposizione del pubblico e fornisce, su richiesta scritta, all'armatore, all'operatore, al comandante o al rappresentante della nave le in-

formazioni relative a eventuali ricorsi presentati in conformità alle proprie leggi e regolamentazioni nazionali in merito a misure dello Stato di approdo prese da detta parte a norma dell'articolo 9, 11, 13 o 18, comprese le informazioni relative ai servizi pubblici o alle istituzioni giudiziarie esistenti a tale scopo, nonché le informazioni su eventuali diritti di indennizzo previsti dalle leggi e regolamentazioni nazionali in caso di perdita o danno subiti in conseguenza di un presunto atto illecito della parte.

2. La parte informa lo Stato di bandiera, l'armatore, l'operatore, il comandante o il rappresentante, a seconda del caso, dell'esito di tale ricorso. Se altre parti, Stati od organizzazioni internazionali sono stati informati della decisione precedentemente presa a norma dell'articolo 9, 11, 13 o 18, la parte li informa di eventuali modifiche della propria decisione.

PARTE 5

RUOLO DEGLI STATI DI BANDIERA

Articolo 20

Ruolo degli Stati di bandiera

1. Ciascuna parte impone alle navi battenti la propria bandiera di cooperare con lo Stato di approdo durante le ispezioni condotte a norma del presente accordo.

2. Se una parte ha motivi fondati di ritenere che una nave autorizzata a battere la propria bandiera abbia praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN e chieda di entrare, o si trovi, nel porto di un altro Stato, essa chiede a detto Stato, a seconda del caso, di ispezionare la nave o di prendere altre misure compatibili con il presente accordo.

3. Ciascuna parte incoraggia le navi autorizzate a battere la propria bandiera a sbarcare, trasbordare, condizionare e trasformare il pesce e a utilizzare gli altri servizi portuali nei porti degli Stati che agiscono in modo conforme o compatibile con il presente accordo. Le parti sono incoraggiate ad elaborare procedure eque, trasparenti e non discriminatorie, anche attraverso le organizzazioni regionali di gestione della pesca e la FAO, per identificare gli Stati che possono non agire in modo conforme o compatibile con il presente accordo.

4. Se, a seguito di un'ispezione dello Stato di approdo, una parte che è uno Stato di bandiera riceve un rapporto d'ispezione secondo il quale esistono motivi fondati di ritenere che una nave autorizzata a battere la propria bandiera

abbia praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN, essa procede immediatamente a un'indagine approfondita della questione e, se dispone di prove sufficienti, adotta senza indugio le misure coercitive previste dalle leggi e regolamentazioni nazionali.

5. Ciascuna parte, in qualità di Stato di bandiera, riferisce alle altre parti, agli Stati di approdo appropriati e, se del caso, ad altri Stati e organizzazioni regionali di gestione della pesca appropriati e alla FAO sulle misure prese nei confronti delle navi autorizzate a battere la propria bandiera che, a seguito di misure dello Stato di approdo adottate in forza del presente accordo, risultano aver praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN.

6. Ciascuna parte provvede affinché le misure applicate alle navi autorizzate a battere la propria bandiera siano almeno altrettanto efficaci delle misure di cui all'articolo 3, paragrafo 1, nel prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN e le attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN.

PARTE 6

ESIGENZE DEGLI STATI IN VIA DI SVILUPPO

Articolo 21

Esigenze degli Stati in via di sviluppo

1. Le parti riconoscono pienamente le esigenze speciali delle parti che sono Stati in via di sviluppo per quanto riguarda l'attuazione delle misure di competenza dello Stato di approdo compatibili con il presente accordo. A tale riguardo le parti, direttamente o indirettamente tramite la FAO, altre agenzie specializzate delle Nazioni Unite o altri organismi e organizzazioni internazionali appropriati, fra cui le organizzazioni regionali di gestione della pesca, forniscono loro assistenza al fine, fra l'altro, di:

- a) rafforzare la facoltà, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, di elaborare una base giuridica e la capacità di attuazione di efficaci misure di competenza dello Stato di approdo;
- b) facilitare la loro partecipazione a qualsiasi organizzazione internazionale che promuova l'elaborazione e l'attuazione efficaci di misure di competenza dello Stato di approdo; e
- c) agevolare l'assistenza tecnica per rafforzare l'elaborazione e l'applicazione

delle misure di competenza dello Stato di approdo da parte di tali Stati, in coordinamento con i meccanismi internazionali appropriati.

2. Le parti tengono nel debito conto le esigenze speciali delle parti che sono Stati di approdo in via di sviluppo, segnatamente di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo, per accertare che un onere eccessivo risultante dall'applicazione del presente accordo non sia trasferito direttamente o indirettamente su di loro. Qualora sia dimostrato il trasferimento di un onere eccessivo, le parti cooperano per facilitare alle parti interessate che sono Stati in via di sviluppo l'attuazione di obblighi specifici nel quadro del presente accordo.
3. Le parti valutano, direttamente o tramite la FAO, le esigenze specifiche delle parti che sono Stati in via di sviluppo in materia di attuazione del presente accordo.
4. Le parti cooperano al fine di istituire adeguati meccanismi di finanziamento per assistere gli Stati in via di sviluppo nell'attuazione del presente accordo. Questi meccanismi sono specificamente destinati, fra l'altro:
 - a) all'elaborazione di misure nazionali e internazionali di competenza dello Stato di approdo;
 - b) allo sviluppo e al potenziamento delle capacità, compresa la capacità di monitoraggio, di controllo e di sorveglianza e la capacità di formazione, a livello nazionale e regionale, dei gestori dei porti, degli ispettori, del personale delle forze dell'ordine e del personale giuridico;
 - c) alle attività di monitoraggio, controllo, sorveglianza e verifica pertinenti alle misure di competenza dello Stato di approdo, compreso l'accesso alla tecnologie e al materiale; e
 - d) ad aiutare le parti che sono Stati in via di sviluppo a far fronte ai costi delle procedure di risoluzione di controversie risultanti da azioni da esse prese in virtù del presente accordo.
5. La cooperazione con e fra le parti che sono Stati in via di sviluppo per le finalità stabilite nel presente articolo può comprendere la prestazione di assistenza tecnica e finanziaria tramite canali bilaterali, multilaterali e regionali, compresa la cooperazione Sud-Sud.
6. Le parti istituiscono un gruppo di lavoro ad hoc per riferire e formulare raccomandazioni periodicamente alle parti in merito all'istituzione di meccanismi di finanziamento, fra cui un regime di contributi, all'individuazione e alla mobilitazione di fondi, all'elaborazione di criteri e procedure per l'orientamento dell'attuazione nonché allo stato di avanzamento dell'attuazione dei meccanismi di finanziamento. Oltre alle considerazioni enunciate nel presente articolo, il

gruppo di lavoro tiene fra l'altro conto dei seguenti elementi:

- a) la valutazione delle esigenze delle parti che sono Stati in via di sviluppo, in particolare di quelli meno avanzati e dei piccoli Stati insulari in via di sviluppo;
- b) la disponibilità e l'erogazione tempestiva di fondi;
- c) la trasparenza dei processi decisionali e gestionali concernenti la raccolta e l'assegnazione dei fondi; e
- d) l'obbligo di rendicontazione delle parti beneficiarie che sono Stati in via di sviluppo per quanto riguarda l'utilizzo concordato dei fondi.

Le parti tengono conto delle relazioni ed eventuali raccomandazioni del gruppo di lavoro ad hoc e prendono i provvedimenti opportuni.

PARTE 7

RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 22

Risoluzione pacifica delle controversie

1. Una parte può chiedere consultazioni con un'altra parte o altre parti in merito all'interpretazione o all'applicazione delle disposizioni del presente accordo al fine di raggiungere il prima possibile una soluzione reciprocamente soddisfacente.
2. Se la controversia non è risolta tramite queste consultazioni entro un periodo di tempo ragionevole, le parti in questione si consultano fra loro non appena possibile al fine di risolvere la controversia mediante negoziato, inchiesta, mediazione, conciliazione, arbitrato, composizione giudiziaria o altri mezzi pacifici di loro scelta.
3. Le controversie di questo tipo che non sono state in tal modo risolte sono deferite, con il consenso di tutte le parti interessate, alla Corte internazionale di giustizia o al Tribunale internazionale per il diritto del mare oppure sottoposte ad arbitrato. Se non è possibile giungere a un accordo sul ricorso alla Corte internazionale di giustizia, al Tribunale internazionale per il diritto del mare o all'arbitrato, le parti continuano a consultarsi e a cooperare al fine di risolvere la controversia conformemente alle norme del diritto internazionale relative alla conservazione delle risorse biologiche marine.

PARTE 8

PARTI NON CONTRAENTI

Articolo 23

Parti non contraenti del presente accordo

1. Le parti incoraggiano le parti non contraenti del presente accordo ad aderirvi e/o ad adottare leggi e regolamenti e ad attuare misure compatibili con le disposizioni dello stesso.
2. Le parti adottano misure eque, non discriminatorie e trasparenti, compatibili con il presente accordo e il diritto internazionale applicabile, al fine di scoraggiare le attività delle parti non contraenti che compromettono l'attuazione efficace del presente accordo.

PARTE 9

MONITORAGGIO, ESAME E VALUTAZIONE

Articolo 24

Monitoraggio, esame e valutazione

1. Le parti assicurano, nell'ambito della FAO e dei suoi organi competenti, il monitoraggio e l'esame periodici e sistematici dell'attuazione del presente accordo, nonché la valutazione dei progressi realizzati per conseguire l'obiettivo.
2. Quattro anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo la FAO convoca una riunione delle parti per esaminare e valutare l'efficacia del presente accordo nel conseguire il suo obiettivo. Le parti decidono di convocare altre riunioni di questo tipo in funzione delle necessità.

PARTE 10

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 25

Firma

Il presente accordo è aperto alla firma, presso la FAO, di tutti gli Stati e le orga-

nizzazioni regionali di integrazione economica dal ventidue novembre 2009 al ventuno novembre 2010.

Articolo 26

Ratifica, accettazione o approvazione

1. Il presente accordo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione da parte dei firmatari.
2. Gli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione sono depositati presso il depositario.

Articolo 27

Adesione

1. Al termine del periodo di apertura alla firma, il presente accordo è aperto all'adesione di qualsiasi Stato od organizzazione regionale di integrazione economica.
2. Gli strumenti di adesione sono depositati presso il depositario.

Articolo 28

Partecipazione delle organizzazioni regionali di integrazione economica

1. Nei casi in cui un'organizzazione regionale di integrazione economica di cui all'allegato IX, articolo 1, della convenzione non abbia competenza su tutte le materie disciplinate dal presente accordo, l'allegato IX della convenzione si applica, mutatis mutandis, alla partecipazione di tale organizzazione regionale di integrazione economica al presente accordo, ad eccezione delle seguenti disposizioni di detto allegato:

- a) articolo 2, prima frase; e
- b) articolo 3, paragrafo 1.

2. Nei casi in cui un'organizzazione regionale di integrazione economica che sia un'organizzazione internazionale di cui all'allegato IX, articolo 1, della convenzione abbia competenza su tutte le materie disciplinate dal presente accordo, le seguenti disposizioni si applicano alla partecipazione dell'organizzazione regionale di integrazione economica al presente accordo:

- a) al momento della firma o dell'adesione la suddetta organizzazione presenta una dichiarazione nella quale afferma:
- i) che ha competenza su tutte le materie disciplinate dal presente accordo;
 - ii) che, per tale motivo, i suoi Stati membri non diventano Stati parti, fatta eccezione per i loro territori per i quali l'organizzazione non è responsabile; e
 - iii) che accetta i diritti e gli obblighi degli Stati in virtù del presente accordo;
- b) la partecipazione di tale organizzazione non conferisce alcun diritto in virtù del presente accordo agli Stati membri dell'organizzazione;
- c) in caso di conflitto tra gli obblighi che incombono a tale organizzazione in virtù del presente accordo e gli obblighi che le incombono in forza dell'accordo che istituisce tale organizzazione o di qualsiasi atto correlato, prevalgono gli obblighi derivanti dal presente accordo.

Articolo 29

Entrata in vigore

1. Il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data del deposito, presso il depositario, del venticinquesimo strumento di ratifica, accettazione, approvazione o adesione in conformità all'articolo 26 o 27.
2. Per ogni firmatario che ratifica, accetta o approva il presente accordo dopo la sua entrata in vigore, il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del relativo strumento di ratifica, accettazione o approvazione.
3. Per ogni Stato od organizzazione regionale di integrazione economica che aderisce al presente accordo dopo la sua entrata in vigore, il presente accordo entra in vigore trenta giorni dopo la data del deposito del relativo strumento di adesione.
4. Ai fini del presente articolo, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.

Articolo 30

Riserve ed eccezioni

Il presente accordo non ammette riserve o eccezioni.

Articolo 31

Dichiarazioni

L'articolo 30 non impedisce a uno Stato o a un'organizzazione regionale di integrazione economica, all'atto della firma, ratifica, accettazione, approvazione del presente accordo o dell'adesione allo stesso, di presentare una dichiarazione, in qualsiasi modo formulata o denominata, finalizzata, fra l'altro, ad armonizzare le proprie leggi e regolamenti con le disposizioni del presente accordo, a condizione che tale dichiarazione non comporti l'esclusione o la modifica degli effetti giuridici delle disposizioni del presente accordo nella loro applicazione a tale Stato od organizzazione regionale di integrazione economica.

Articolo 32

Applicazione provvisoria

1. Il presente accordo è applicato in via provvisoria dagli Stati o dalle organizzazioni regionali di integrazione economica che acconsentono alla sua applicazione provvisoria inviando al depositario una notifica scritta a tale scopo. Tale applicazione provvisoria prende effetto a decorrere dalla data di ricevimento della notifica.
2. L'applicazione provvisoria da parte di uno Stato o di un'organizzazione regionale di integrazione economica cessa a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo per detto Stato od organizzazione regionale di integrazione economica oppure dalla notifica di detto Stato od organizzazione regionale di integrazione economica, inviata per iscritto al depositario, della sua intenzione di porre fine all'applicazione provvisoria.

Articolo 33

Modifiche

1. Qualsiasi parte può proporre modifiche al presente accordo al termine di un periodo di due anni dalla data della sua entrata in vigore.
2. Le proposte di modifica del presente accordo sono trasmesse mediante comunicazione scritta al depositario insieme alla richiesta di convocare una riunione delle parti per esaminare dette proposte. Il depositario trasmette a tutte le parti detta comunicazione nonché tutte le risposte alla richiesta ricevute dalle parti. Salvo obiezione alla richiesta sollevata da metà delle parti nei sei mesi

successivi alla data di trasmissione della comunicazione, il depositario convoca una riunione delle parti per esaminare la proposta di modifica.

3. Fatto salvo l'articolo 34, qualsiasi modifica del presente accordo è adottata solo per consenso delle parti presenti alla riunione nella quale essa è presentata per adozione.

4. Fatto salvo l'articolo 34, qualsiasi modifica adottata dalla riunione delle parti entra in vigore per le parti che l'hanno ratificata, accettata o approvata il novantesimo giorno successivo al deposito degli strumenti di ratifica, accettazione o approvazione da parte dei due terzi delle parti del presente accordo, in funzione del numero delle parti alla data di adozione della modifica. Successivamente la modifica entra in vigore per qualsiasi altra parte il novantesimo giorno dopo che la parte in questione ha depositato il relativo strumento di ratifica, accettazione o approvazione della modifica.

5. Ai fini del presente articolo, gli strumenti depositati dalle organizzazioni regionali di integrazione economica non sono computati in aggiunta a quelli depositati dai rispettivi Stati membri.

Articolo 34

Allegati

1. Gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo e un riferimento al presente accordo rimanda anche agli allegati.

2. Una modifica a un allegato del presente accordo può essere adottata da due terzi delle parti del presente accordo presenti alla riunione in cui la proposta di modifica dell'allegato è esaminata. Tuttavia si fa tutto il possibile per raggiungere un accordo per consenso su qualsiasi modifica dell'allegato. Una modifica di un allegato è incorporata nel presente accordo ed entra in vigore per le parti che hanno espresso la loro accettazione a decorrere dalla data in cui il depositario riceve la notifica di accettazione da un terzo delle parti del presente accordo, in funzione del numero di parti alla data di adozione della modifica. Successivamente la modifica entra in vigore per ciascuna delle parti rimanenti a decorrere dal ricevimento dell'accettazione da parte del depositario.

Articolo 35

Recesso

Qualsiasi parte può recedere dal presente accordo in qualunque momento allo

scadere di un anno dalla data in cui l'accordo è entrato in vigore per la parte in questione notificando per iscritto tale recesso al depositario. Il recesso diventa effettivo un anno dopo il ricevimento della notifica da parte del depositario.

Articolo 36

Il depositario

Il direttore generale della FAO è il depositario del presente accordo. Il depositario:

- a) trasmette copie certificate del presente accordo a ciascun firmatario e parte;
- b) provvede affinché il presente accordo sia registrato, a partire dalla sua entrata in vigore, presso il segretariato delle Nazioni Unite in conformità all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite;
- c) informa tempestivamente ciascun firmatario e parte del presente accordo:
 - i) delle firme e degli strumenti di ratifica, accettazione, approvazione e adesione depositati a norma degli articoli 25, 26 e 27;
 - ii) della data di entrata in vigore del presente accordo a norma dell'articolo 29;
 - iii) delle proposte di modifica del presente accordo e della loro adozione ed entrata in vigore a norma dell'articolo 33;
 - iv) delle proposte di modifica degli allegati e della loro adozione ed entrata in vigore a norma dell'articolo 34; e
 - v) dei recessi dal presente accordo a norma dell'articolo 35.

Articolo 37

Testi facenti fede

I testi del presente accordo in lingua araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente accordo.

FATTO a Roma, addì ventidue novembre duemilanove.

ALLEGATO A

Informazioni che le navi che chiedono di entrare in porto devono fornire preliminarmente

1. Porto di scalo previsto											
2. Stato di approdo											
3. Data e ora di arrivo previsti											
4. Finalità											
5. Porto e data dell'ultimo scalo											
6. Nome della nave											
7. Stato di bandiera											
8. Tipo di nave											
9. Indicativo internazionale di chiamata											
10. Informazioni di contatto della nave											
11. Armatore/i											
12. Certificato di immatricolazione											
13. Numero di registrazione IMO (se esistente)											
14. Identificatore esterno (se esistente)											
15. Identificatore ORGP (se pertinente)											
16. VMS		No			Sì: nazionale			Sì: ORGP		Tipo:	
17. Dimensioni della nave		Lunghezza			Larghezza			Pescaggio			
18. Nome e nazionalità del comandante della nave											
19. Autorizzazioni di pesca pertinenti											
<i>Identificatore</i>	<i>Rilasciata da</i>	<i>Validità</i>	<i>Zona/e di pesca</i>	<i>Specie</i>	<i>Attrezzo</i>						
20. Autorizzazioni di trasbordo pertinenti											
<i>Identificatore</i>		<i>Rilasciata da</i>		<i>Validità</i>							
<i>Identificatore</i>		<i>Rilasciata da</i>		<i>Validità</i>							
21. Informazioni sul trasbordo concernenti le navi cedenti											
<i>Data</i>	<i>Posizione</i>	<i>Nome</i>	<i>Stato di bandiera</i>	<i>Numero ID</i>	<i>Specie</i>	<i>Tipo di prodotto</i>	<i>Zona di cattura</i>	<i>Quantità</i>			
22. Totale catture presenti a bordo							23. Totale catture presenti a bordo				
<i>Specie</i>	<i>Tipo di prodotto</i>	<i>Zona di cattura</i>	<i>Quantità</i>		<i>Quantità</i>						

ALLEGATO B

Procedure di ispezione dello stato di approdo

Gli ispettori:

- a) verificano, per quanto possibile, che la documentazione relativa all'identificazione della nave presente a bordo e le informazioni relative all'armatore siano autentiche, complete e corrette, anche, se necessario, prendendo contatti appropriati con lo Stato di bandiera o consultando i registri internazionali delle navi da pesca;
- b) verificano che la bandiera e la marcatura delle nave (ossia il nome, il numero di immatricolazione esterno, il numero di identificazione dell'Organizzazione marittima internazionale, l'indicativo internazionale di chiamata e altre marcature nonché le dimensioni principali) corrispondano alle informazioni contenute nella documentazione;
- c) verificano, nella misura del possibile, che le autorizzazioni per la pesca e le attività inerenti alla pesca siano autentiche, complete, corrette e conformi alle informazioni fornite ai sensi dell'allegato A;
- d) esaminano tutti gli altri documenti e registri pertinenti presenti a bordo, compresi, ove possibile, quelli in formato elettronico e i dati del sistema di monitoraggio delle navi da pesca (VMS) provenienti dallo Stato di bandiera o da organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP). La documentazione pertinente può comprendere giornali di bordo, documenti di cattura, di trasbordo o commerciali, ruolo dell'equipaggio, piani e schemi grafici dello stivaggio, descrizioni delle stive e documenti richiesti a titolo della convenzione sul commercio internazionale delle specie di flora e di fauna selvatiche minacciate di estinzione;
- e) esaminano, per quanto possibile, tutti i pertinenti attrezzi da pesca presenti a bordo, compresi eventuali attrezzi riposti in modo da non essere visibili, e nella misura del possibile verificano che siano conformi alle condizioni delle autorizzazioni. Gli attrezzi da pesca sono controllati per quanto possibile anche per accertare che caratteristiche quali le dimensioni delle maglie e dei fili, gli accessori e i dispositivi, le dimensioni e la configurazione di reti, nasse e draghe, le dimensioni e il numero di ami siano conformi alla normativa applicabile e che la marcatura corrisponda a quella autorizzata per la nave ispezionata;
- f) determinano, per quanto possibile, se il pesce presente a bordo è stato catturato in conformità alle autorizzazioni corrispondenti;

- g) esaminano il pesce, anche mediante campionamento, per determinarne quantità e composizione. Nel far questo gli ispettori possono aprire i contenitori in cui il pesce è stato preimballato e spostare il pesce o i contenitori per verificare l'integrità delle stive. Tale esame può comprendere ispezioni del tipo di prodotto e la determinazione del peso nominale;
- h) valutano l'esistenza di prove fondate del fatto che la nave abbia praticato la pesca INN o attività inerenti alla pesca a supporto della pesca INN;
- i) presentano il rapporto contenente l'esito dell'ispezione e le eventuali misure da adottare al comandante della nave, che lo deve firmare insieme all'ispettore. La firma del comandante sul rapporto serve unicamente a confermare il ricevimento di una copia dello stesso. Il comandante può aggiungere al rapporto eventuali osservazioni od obiezioni e, se del caso, prendere contatto con le autorità competenti dello Stato di bandiera, in particolare se ha serie difficoltà a comprendere il contenuto del rapporto. Una copia del rapporto è fornita al comandante; e
- j) provvedono, ove necessario e possibile, a far tradurre la documentazione pertinente.

ALLEGATO C

Rapporto relativo all'esito dell'ispezione

1. Rapporto d'ispezione n.		2. Stato di approdo			
3. Autorità di ispezione					
4. Nome dell'ispettore principale				ID	
5. Porto di ispezione					
6. Inizio dell'ispezione		AAAA	MM	GG	OO
7. Fine dell'ispezione		AAAA	MM	GG	OO
8. Notifica preventiva ricevuta			Si		No
9. Finalità	LAN (SBARCO)	TRX (TRA-SBORDO)	PRO (TRA-SFORMAZIONE)	ALTRO (precisare)	
10. Porto, Stato e data dell'ultimo scalo				AAAA	MM GG
11. Nome della nave					
12. Stato di bandiera					
13. Tipo di nave					
14. Indicativo internazionale di chiamata					
15. Certificato di immatricolazione					
16. Numero di identificazione IMO (se esistente)					
17. Identificatore esterno (se esistente)					
18. Porto di immatricolazione					
19. Armatore/i					
20. Beneficiari effettivi della nave, se conosciuti e diversi dall'armatore					
21. Operatori della nave, se diversi dall'armatore					
22. Nome e nazionalità del comandante della nave					
23. Nome e nazionalità del capopesca					
24. Agente della nave					
25. VMS	No	Si: nazionale	Si: ORGP	Tipo:	
26. Situazione nelle zone ORGP in cui si sono svolte la pesca o le attività inerenti alla pesca, compresa l'eventuale inclusione in un elenco di navi INN					
Identificatore della nave	ORGP	Regime dello Stato di bandiera	Nave figurante sull'elenco delle navi autorizzate	Nave figurante sull'elenco delle navi INN	
27. Autorizzazioni di pesca pertinenti					
Identificatore	Rilasciata da	Validità	Zona/e di pesca	Specie	Attrezzo
28. Autorizzazioni di trasbordo pertinenti					
Identificatore	Rilasciata da		Validità		
Identificatore	Rilasciata da		Validità		

29. Informazioni sui trasbordi concernenti le navi cedenti						
Nome	Stato di bandiera	N. ID	Specie	Tipo di prodotto	Zona/e di pesca	Quantità
30. Valutazione delle catture sbarcate (quantità)						
Specie	Tipo di prodotto	Zona/e di cattura	Quantità dichiarata	Quantità sbarcata	Eventuale differenza tra quantità dichiarata e quantità determinata	
31. Catture rimaste a bordo (quantità)						
Specie	Tipo di prodotto	Zona/e di cattura	Quantità dichiarata	Quantità mantenuta	Eventuale differenza tra quantità dichiarata e quantità determinata	
32. Esame del/i giornale/i di bordo e di altra documentazione				Si	No	Osservazioni
33. Rispetto dei sistemi di documentazione delle catture applicabili				Si	No	Osservazioni
34. Rispetto dei sistemi di informazione commerciale applicabili				Si	No	Osservazioni
35. Tipo di attrezzo utilizzato						
36. Attrezzi esaminati in conformità all'allegato B, lettera e)				Si	No	Osservazioni
37. Conclusioni dell'ispettore						
38. Infrazione/i apparente/i constatata/e, con riferimento agli strumenti giuridici pertinenti						
39. Osservazioni del comandante						
40. Misure prese						
41. Firma del comandante						
42. Firma dell'ispettore						

ALLEGATO D

Sistemi di informazione sulle misure di competenza dello stato di approdo

Nell'attuare il presente accordo ciascuna parte:

- a) si impegna a stabilire un sistema di comunicazione informatizzato in conformità all'articolo 16;
- b) crea, per quanto possibile, siti web per rendere noti l'elenco dei porti designati in conformità all'articolo 7 e le misure prese in conformità alle pertinenti disposizioni del presente accordo;
- c) identifica, nella misura del possibile, ciascun rapporto di ispezione con un numero di riferimento unico che inizia con il codice alpha-3 dello Stato di approdo e l'identificatore dell'organismo emittente;
- d) utilizza, per quanto possibile, il sistema di codificazione internazionale indicato negli allegati A e C e converte altri sistemi di codificazione nel sistema internazionale.

Paesi/territori: codice paese ISO-3166 alpha-3

specie: codice alpha-3 ASFIS (chiamato anche codice alpha-3 FAO)

tipo di nave: codice ISSCFV (chiamato anche codice alpha FAO)

tipi di attrezzi: codice ISSCFG (chiamato anche codice alpha FAO).

ALLEGATO E

Orientamenti per la formazione degli ispettori

I programmi di formazione per gli ispettori degli Stati di approdo devono trattare almeno gli aspetti seguenti:

- 1) etica;
- 2) questioni di igiene, sicurezza e protezione;
- 3) leggi e regolamentazioni nazionali applicabili, settori di competenza e misure di conservazione e di gestione delle ORGP pertinenti e diritto internazionale applicabile;
- 4) raccolta, valutazione e conservazione degli elementi di prova;
- 5) procedure ispettive generali, come tecniche di redazione dei rapporti e di intervista investigativa;
- 6) analisi delle informazioni, quali giornali di bordo, documentazione elettronica e storia della nave (nome, armatore/i e Stato di bandiera), necessaria per convalidare le informazioni fornite dal comandante della nave;
- 7) imbarco e ispezione della nave, in particolare ispezioni della stiva e calcolo dei volumi di stivaggio;
- 8) verifica e convalida delle informazioni relative al pesce sbarcato, trasbordato, trasformato e al pesce rimasto a bordo, anche utilizzando i fattori di conversione per le varie specie e i vari prodotti;
- 9) identificazione delle specie ittiche e misurazione della lunghezza e di altri parametri biologici;
- 10) identificazione delle navi e degli attrezzi da pesca e tecniche di ispezione e di misurazione degli attrezzi;
- 11) attrezzatura e funzionamento del VMS e di altri sistemi di sorveglianza elettronica; e
- 12) misure da prendere a seguito di un'ispezione.

Dichiarazione relativa alla competenza dell'Unione europea con riguardo alle materie disciplinate dall'accordo sulle misure di competenza dello stato di approdo intese a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata

[Dichiarazione formulata ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo]

1. L'articolo 28, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo stabilisce che, nei casi in cui un'organizzazione regionale di integrazione economica abbia competenza su tutte le materie disciplinate dal presente accordo, essa presenta una dichiarazione a tale effetto all'atto della firma o dell'adesione.
2. A norma dell'articolo 1, lettera h), dell'accordo, per «organizzazione di integrazione economica regionale» si intende un'organizzazione di integrazione economica regionale a cui i relativi Stati membri hanno trasferito le proprie competenze per le materie oggetto del presente accordo, incluso il potere di prendere in proposito decisioni vincolanti per gli Stati stessi.
3. L'Unione europea è considerata un'organizzazione regionale di integrazione economica in conformità agli articoli sopra citati.
4. L'Unione europea dichiara pertanto che:
 - i) ha competenza su tutte le materie disciplinate dal presente accordo;
 - ii) per tale motivo i suoi Stati membri non diventano Stati parti, fatta eccezione per i loro territori per i quali essa non è responsabile.
Gli Stati membri dell'Unione europea sono attualmente: il Regno del Belgio, la Repubblica di Bulgaria, la Repubblica ceca, il Regno di Danimarca, la Repubblica federale di Germania, la Repubblica di Estonia, l'Irlanda, la Repubblica ellenica, il Regno di Spagna, la Repubblica francese, la Repubblica italiana, la Repubblica di Cipro, la Repubblica di Lettonia, la Repubblica di Lituania, il Granducato di Lussemburgo, la Repubblica di Ungheria, Malta, il Regno dei Paesi Bassi, la Repubblica d'Austria, la Repubblica di Polonia, la Repubblica portoghese, la Romania, la Repubblica di Slovenia, la Repubblica slovacca, la Repubblica di Finlandia, il Regno di Svezia e il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;
 - iii) accetta i diritti e gli obblighi degli Stati in virtù del presente accordo.
5. L'Unione europea dichiara che, nel caso del conflitto contemplato all'articolo 28, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo, applicherà gli obblighi derivanti da tale disposizione in conformità al trattato che istituisce la Comunità europea quale interpretato dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

